Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 120 del 24 maggio 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 109

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 16 ottobre 2001, n. **LEV/97/UDG.**

3ª Edizione aggiornata della circolare LEV.C.64/UDG del 24 dicembre 1998 in materia di espatrio, residenza e soggiorno all’estero, rimpatrio e imbarco su navi mercantili dei soggetti agli obblighi di leva e del servizio militare.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 16 ottobre 2001, n. **LEV/97/UDG**.

3ª Edizione aggiornata della circolare LEV.C.64/UDG del 24 dicembre 1998 in materia di espatrio, residenza e soggiorno all'estero, rimpatrio e imbarco su navi mercantili dei soggetti agli obblighi di leva e del servizio militare.

Si trasmette un congruo numero di copie della circolare in oggetto, della quale si è provveduto alla ristampa al fine di adeguarne il testo alla nuova normativa introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa.

Con l'occasione si è inserito il modello n. 50 del catalogo, erroneamente non allegato in sede di stampa alla LEV.C.64, variato rispetto all'originale contenuto nel regolamento al T.U.L.R.E. in modo da prevedere anche l'ipotesi della riforma senza esame personale dell'iscritto.

Si è altresì aggiornato ed integrato, a seguito delle precisazioni fornite dal Ministero dell'interno circa la legalizzazione degli atti pubblici stranieri, l'elenco delle Convenzioni internazionali stipulate in materia, con l'indicazione dei nuovi Stati che hanno provveduto alla ratifica.

Si è ritenuto infine opportuno modificare il titolo III della circolare citata in oggetto, riguardante l'espatrio e la residenza all'estero dopo il compimento del 18° anno di età, estendendo il beneficio della dispensa dalla presentazione alle armi previsto dall'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1997 anche a coloro che risiedono all'estero perché titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, purché di durata non inferiore a 9 mesi.

Tutte le innovazioni sono state apportate in carattere corsivo per una loro pronta individuazione.

Roma, 16 ottobre 2001

Il Direttore generale
LEVA - RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO - MILITARIZZAZIONE
MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI
MORETTI

Comando regioni militari
- Comandi RFC interregionali
- Comandi LRM
Consigli di leva
Consiglio di leva presso Maricentro (La Spezia)
Consiglio di leva presso Maricentro (Taranto)
Distretti militari
Uffici di leva
Uffici di leva presso le capitanerie di porto
Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero
Uffici degli Addetti militari presso le ambasciate d'Italia all'estero

e, p.c.

Presidenza della Repubblica Segr. Affari Militari
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto del Ministro della difesa
Segr. part. S.S.S. alla difesa
Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ufficio nazionale per il Servizio civile
- Dipartimento italiani nel Mondo
Ministero degli affari esteri
D.G.E.AS. — Uff. III° (con annesse copie per le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero)
Ministero dell'interno Gabinetto del Ministro
Ministero dell'interno
- D.G. Protezione civile e serv. antincendi
- Serv. Recl.to e Form. Prof.le
Ministero della pubblica istruzione
Gabinetto del Ministro
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gabinetto del Ministro
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero dei trasporti e della navigazione Gabinetto del Ministro
Stato maggiore della Difesa
Stato maggiore dell'Esercito
Stato maggiore della Marina
Stato maggiore dell'Aeronautica
Ufficio del segretario generale
Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione (con annesse copie per le procure militari territoriali)
Procura generale della Repubblica presso la Corte militare d'appello
Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Direzione generale del personale militare
Direzione generale della sanità militare
Direzione generale del commissariato e dei servizi generali
Ispettorato logistico dell'Esercito
Dipartimento di sanità veterinaria
Ispettorato di sanità della Marina
Dipartimenti militari marittimi
Comando militare marittimo autonomo della Sicilia
Comando militare marittimo autonomo della Sardegna
Comandi regioni aeree
Ufficio amministrazioni speciali
Questure

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE LEVA - RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO - MILITARIZZAZIONE
MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI

LEV. C. 64 UDG

ESPATRIO, RESIDENZA O SOGGIORNO ALL'ESTERO, RIMPATRIO E IMBARCO SU NAVI MERCANTILI DEI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI LEVA E DEL SERVIZIO MILITARE

(Artt. 5, 9 e 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504)

24 DICEMBRE 1998
(3ª Edizione del 16-10-2001)

IL DIRETTORE GENERALE

- *Vista la 2ª edizione del 30.10.00 della circolare n. LEV.C.64 UDG “Espatrio, residenza e soggiorno all’estero, rimpatrio e imbarco su navi mercantili dei soggetti agli obblighi di leva e del servizio militare” datata 24 dicembre 1998;*
- *considerata la necessità di adeguare il relativo testo alla normativa introdotta dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;*
- *tenuto conto dell’esigenza di apportare ulteriori aggiunte e varianti;*

EMANA

La 3ª Edizione riveduta, corretta e aggiornata della circolare in premessa.

Roma, 16 ottobre 2001

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Elisa MORETTI)

INDICE

ELENCO INDIRIZZI

COMANDI REGIONI MILITARI	
– Comandi R.F.C. interregionali	TORINO ROMA PALERMO
– Comandi L.R.M.	PADOVA FIRENZE NAPOLI
CONSIGLI DI LEVA	LORO SEDI
CONSIGLIO DI LEVA PRESSO MARICENTRO	LA SPEZIA
CONSIGLIO DI LEVA PRESSO MARICENTRO	TARANTO
DISTRETTI MILITARI	LORO SEDI
UFFICI DI LEVA	LORO SEDI
UFFICI DI LEVA PRESSO LE CAPITANERIE DI PORTO	LORO SEDI
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI ITALIANE ALL'ESTERO	LORO SEDI
UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI PRESSO LE AMBASCIATE D'ITALIA ALL'ESTERO	LORO SEDI

e, *per conoscenza:*

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Segr. Affari Militari	ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ROMA
GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA	ROMA
SEGR. PART. S.S.S. ALLA DIFESA	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Nazionale per il Servizio civile - Dipartimento degli italiani nel mondo	ROMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D.G.I.E.P.M. Uff. III (con annesse copie per le Rappresentanze diplomatiche e Consolari italiane all'estero)	ROMA
MINISTERO DELL'INTERNO Gabinetto del Ministro	ROMA
MINISTERO DELL'INTERNO D.G. Protezione Civile e Serv. antincendi - Serv. Recl. e Form. Prof.le -	ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	ROMA
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Gabinetto del Ministro	ROMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	ROMA
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Gabinetto del Ministro	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (con annesse copie per le Procure militari territoriali)	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE D'APPELLO	ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE	ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI	ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO - Dipartimento di Sanità Veterinaria	ROMA
ISPETTORATO DI SANITÀ DELLA MARINA	ROMA
DIPARTIMENTI MILITARI MARITTIMI	LORO SEDI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA SICILIA	MESSINA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA SARDEGNA	LA MADDALENA
COMANDI REGIONI AEREE	LORO SEDI
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI	ROMA
QUESTURE	LORO SEDI

REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	

PREMESSA

La presente circolare intende dettare disposizioni applicative ed interpretative della vigente normativa in materia di obblighi di leva e militari di coloro che espatriano, risiedono all'estero o vi si recano per soggiornarvi, nonché dei rimpatriati.

Il principio informatore che la permea è il concetto di residenza inteso, nel senso indicato dall'art. 43 del Codice Civile, quale luogo di dimora abituale.

Tale dimora, peraltro, secondo una consolidata giurisprudenza, deve consistere nel radicamento effettivo in una qualsiasi località e nella volontà dell'interessato di permanervi stabilmente e perché centro dei propri interessi (economici e familiari).

Si sottolinea, pertanto, come alla base del beneficio della dispensa previsto dalla normativa, in favore dei residenti all'estero, sia posta proprio l'esistenza delle cennate condizioni materiali e psicologiche che sole, per la loro significatività, possono giustificare il venir meno dell'obbligo sancito dall'art. 52 della Costituzione.

Ne consegue che detta residenza non è riscontrabile nel mero trasferimento in un luogo per un soggiorno, determinato da motivi contingenti e transitori (es. studio, cure mediche etc.) che non trovano spazio per una così ampia ed eccezionale tutela.

Né tale residenza, una volta posta in un luogo, se persiste la volontà di ivi mantenerla, può intendersi interrotta ai fini del beneficio di cui sopra, se la dimora sia stata solo temporaneamente sospesa nel rispetto delle norme che regolano il rimpatrio.

TITOLO I

RILASCIO E RINNOVO DEL PASSAPORTO

TITOLO I

RILASCIO E RINNOVO DEL PASSAPORTO

1. Non occorre alcun preventivo nulla osta militare, per i residenti in Italia, al rilascio o rinnovo del passaporto da parte dei competenti Organi (art. 2, 11° comma, Legge 15-5-97, n. 127). Pertanto deve ritenersi abrogato l'art. 17 del D.P.R. 14-2-1964, n. 237, modificato dall'art. 40 n. 5 della Legge 31-5-1975, n. 191.

2. I residenti all'estero che chiedono il rilascio o rinnovo di tale documento dopo il 1° gennaio dell'anno di compimento del 19° anno di età (art. 3 lett. g Legge 21-11-67, n. 1185) possono ottenerlo solo se si trovano in una delle seguenti condizioni:

a. producano istanza, qualora non ancora arruolati, di arruolamento senza visita e dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 30-12-97, n. 504, sempreché siano espatriati prima del 18° anno di età;

b. risultino già arruolati e dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'articolo 9 del precitato D.Lgs. o lo siano stati in virtù dell'art. 102 del D.P.R. 237/64.

I medesimi possono documentare la loro posizione coscrizionale alle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 2 Legge 4-1-1968 n. 15 e art. 1 D.P.R. 20-10-1998, n. 403).

3. La validità del passaporto, tenuto conto dell'abrogazione del 3° comma dell'art. 17 Legge 1185/67, operata dalla Legge n. 191 del 16-6-98, è di durata ordinaria.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti para 1. e 2. si applicano anche per il rilascio della Carta d'identità valida ai fini dell'espatrio e degli altri documenti equipollenti al passaporto (artt. 1 e 4 del D.P.R. 6-8-74, n. 649).

TITOLO II

ESPATRIO E RESIDENZA ALL'ESTERO PRIMA DEL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ

TITOLO II

ESPATRIO E RESIDENZA ALL'ESTERO PRIMA DEL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ

1. Gli iscritti di leva che risiedono all'estero da data anteriore al compimento del 18° anno di età possono chiedere, se si ritengono idonei al servizio militare, di essere arruolati senza visita e dispensati dalla presentazione alle armi (art. 9, comma 1, D.Lgs. 504/97). A tal fine devono sottoscrivere una domanda, come da fac-simile modello in allegato 1, da presentare o inoltrare all'Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza, entro la data di compimento dell'età sopracitata.

La domanda deve essere corredata da documentazione che dimostri la residenza all'estero e dalla dichiarazione d'impegno come da fac-simile modello in allegato 2 (detto modello è inoltrato all'interessato dall'Autorità Diplomatica o Consolare qualora il richiedente abbia inviato a mezzo posta esclusivamente la domanda).

Nei riguardi dei giovani già ammessi al beneficio di cui all'art. 102 del D.P.R. 237/64 o all'art. 9, comma 1, del D.Lgs 504/97 alla data di ricezione della presente edizione l'Autorità Diplomatica o Consolare provvede, nella prima occasione utile, a far loro sottoscrivere il modello in allegato 2, rendendoli edotti sulle procedure relative al temporaneo rimpatrio.

Coloro che non presentano o non fanno pervenire la domanda di arruolamento senza visita e dispensa o che non si presentano a visita presso gli Organi di leva in Patria, sono dichiarati renitenti, ma possono in ogni tempo chiedere di regolarizzare la loro posizione all'estero, in tal caso sono prosciolti dalla nota di renitenza giusta quanto previsto dall'art. 56, comma 2°, D.P.R. 237/64, come deve intendersi modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 504/97.

2. Le Autorità Diplomatiche e Consolari acquisiscono la domanda di cui al precedente para 1. con la relativa dichiarazione d'impegno. Poi, constatato il possesso dei requisiti previsti, adottano d'ufficio, cioè senza che occorra la presenza dell'interessato, la decisione d'arruolamento senza visita redigendo il mod. n. 55 del Catalogo (fac-simile in allegato) da inviare all'Ufficio Leva del Comune sulle cui liste di leva è iscritto il giovane.

La relativa lettera di trasmissione, se riguardante iscritti dichiarati renitenti, deve essere inviata anche al Comando Provinciale Carabinieri, alla Questura ed al Consiglio di Leva.

Rilasciano inoltre agli arruolati la dichiarazione provvisoria di ammissione a dispensa dalla presentazione alle armi mod. n. 58 del Catalogo (fac-simile in allegato), con l'avvertenza "condizionata a ratifica".

Le Autorità Diplomatiche e Consolari adottano le decisioni di competenza solo dopo che gli interessati hanno compiuto il 18° anno di età. Pertanto nel caso in cui, in data precedente alla ricezione della presente edizione, sia stata adottata la decisione di cui sopra (mod. n. 55) nei confronti di minorenni, conservano agli atti i relativi modelli (anche quelli restituiti dagli Uffici di Leva) e provvedono a redigere un nuovo mod. 55, aggiornato alla data successiva al compimento della maggiore età da parte dell'iscritto ed a trasmetterlo al competente Ufficio di Leva. Infine inviano agli interessati una nuova dichiarazione provvisoria d'ammissione a dispensa – mod. n. 58 –, aggiornata con la data della nuova decisione in sostituzione di quella precedentemente rilasciata, unitamente alla dichiarazione d'impegno come da fac-simile modello in allegato 2, che i giovani dovranno sottoscrivere e restituire.

3. Annualmente, dopo l'apertura della leva, gli Uffici di Leva accertano, avvalendosi delle risultanze dei registri anagrafici dei Comuni, quali degli iscritti risultano risiedere all'estero da data anteriore al compimento del 18° anno di età.

Per costoro:

a. se iscritti nelle liste di leva per la Marina Militare, gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto provvedono, previa delibera del competente Consiglio di Leva, alla loro cancellazione dalle note definitive per l'arruolamento nel CEMM (art. 13 D.P.R. 14-2-1964, n. 237, sostituito dall'art. 6 Legge 31-5-1975, n. 191), e alla loro restituzione alla leva di terra, inviando ai competenti Uffici di Leva la relativa documentazione;

b. se iscritti nelle liste dell'Esercito, gli Uffici di Leva annotano, a firma del Commissario di leva, su dette liste e sull'apposito modello:

"nato e residente/trasferito all'estero".

4. Gli Uffici di Leva, in caso di mancata notifica del precetto di leva per irreperibilità dell'iscritto, ancorché questo sia registrato nell'anagrafe della popolazione residente, accertano tramite l'Arma dei Carabinieri se il medesimo è espatriato prima del compimento del 18° anno e, in caso positivo, adottano i provvedimenti di cui al precedente para 3..

5. I Consigli di Leva provvedono a:

a. ratificare, qualora nulla osti, le partecipazioni inviate dalle Autorità Diplomatiche e Consolari appena pervengono e non oltre la chiusura della seduta speciale.

La decisione di arruolamento senza visita e dispensa dalla presentazione alle armi ha efficacia, a tutti gli effetti, dalla data in cui è stata adottata dall'Autorità Diplomatica o Consolare;

b. cancellare la nota di renitenza nei riguardi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente para 1. e la cui partecipazione è stata ratificata;

c. trasmettere ai Distretti Militari i fascicoli degli arruolati senza visita e dispensati dalla presentazione alle armi;

d. pronunciare, nella seduta speciale, la dichiarazione di renitenza nei riguardi di coloro che, pur risultando nati e residenti o trasferiti all'estero o iscritti all'AIRE prima del compimento del 18° anno di età, non hanno regolato entro l'anno di compimento di tale età la loro posizione.

Nei riguardi di questi tuttavia non devono procedere all'applicazione delle disposizioni previste dalla circolare LEV.61/UDG del 28-2-1995.

Né devono far luogo alla denuncia all'A.G.O. e all'arruolamento senza visita nei confronti di coloro che, in caso di esito negativo della notifica della diffida, da accertamenti effettuati presso l'Arma dei Carabinieri, risultino nella posizione residenziale sopraindicata.

6. Gli Uffici di Leva provvedono a:

a. dare immediata comunicazione alle Autorità Diplomatiche e Consolari delle ratifiche di cui al precedente para 5. a., per la conseguente consegna agli interessati della dichiarazione di ammissione a dispensa dalla presentazione alle armi, facendo presente che **essa non esime dall'obbligo del servizio militare, che resta soltanto sospeso finché dura la residenza all'estero**;

b. comunicare sollecitamente al Comando Provinciale Carabinieri e alle Questure l'avvenuta cancellazione dalle liste dei renitenti, ai fini dell'aggiornamento del Bollettino delle ricerche.

7. I residenti all'estero da data anteriore al compimento del 18° anno di età, che rimpatriano senza aver ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione coscrizionale e dichiarano:

a. di voler far ritorno all'estero, sempreché dimostrino di trovarsi nelle condizioni indicate al precedente para 1., sono invitati a sottoscrivere la domanda come da fac-simile modello in allegato 1 e la dichiarazione di impegno come da facsimile modello in allegato 2. Dopodiché possono essere arruolati senza visita, dispensati dalla presentazione alle armi e muniti della relativa dichiarazione come da mod. n. 58 del catalogo (fac-simile in allegato), nella quale devono essere indicati gli estremi del permesso di temporaneo rimpatrio per motivi di studio eventualmente richiesto (art. 104 D.P.R. 237/64);

b. di essere rimpatriati definitivamente, sono soggetti alle disposizioni previste al successivo Titolo VIII.

8. I Distretti Militari apportano le relative variazioni sui documenti matricolari dei giovani ammessi a dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. 504/97 e accertano con cadenza possibilmente semestrale, per i provvedimenti descritti al successivo Titolo VIII, se questi sono o non rimpatriati definitivamente.

Per tale incombenza si avvalgono delle risultanze dei registri anagrafici e, se necessario, delle informazioni fornite dalle Autorità Diplomatiche e Consolari italiane e dall'Arma dei Carabinieri.

TITOLO III

ESPATRIO E RESIDENZA ALL'ESTERO DOPO IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ

TITOLO III

ESPATRIO E RESIDENZA ALL'ESTERO, DOPO IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ

CAPO I

Espatrio e residenza all'estero, per motivi di lavoro o familiari, degli iscritti di leva

1. Gli iscritti di leva che, per motivi di lavoro o di coesione familiare, sono espatriati dopo il compimento del 18° anno di età ma entro il compimento del 24° possono chiedere, se si ritengono idonei al servizio militare, di essere arruolati senza visita e dispensati dalla presentazione alle armi (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 504/97).

A tal fine debbono sottoscrivere una domanda, come da fac-simile modello in allegato 3, da presentare o inoltrare all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza entro il giorno di presentazione a visita di leva e comunque entro il giorno di compimento del 24° anno d'età.

La domanda deve essere corredata della documentazione di cui al successivo para 2 e della dichiarazione, come da fac-simile modello in allegato 2 (detto modello è inoltrato all'interessato dall'Autorità Diplomatica o Consolare qualora il richiedente abbia inviato a mezzo posta esclusivamente la domanda).

Nei riguardi dei giovani già ammessi, alla data di ricezione della presente edizione, al beneficio di cui all'art. 102 del D.P.R. 237/64 o all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 504/97, l'Autorità Diplomatica o Consolare competente provvede, nella prima occasione utile a far loro sottoscrivere la dichiarazione come da fac-simile modello in allegato 2, rendendoli edotti sulle procedure relative al temporaneo rimpatrio.

2. *La documentazione da allegare alla domanda deve consistere nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'autorizzazione allo stabilimento nel Paese ospitante, quando da questo richiesto per i cittadini italiani e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) nel Comune di ultima residenza in Italia, o quanto meno nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la richiesta di iscrizione (detta situazione deve essere accertata d'ufficio se l'interessato ha indicato il Comune di ultima residenza). Il citato documento non è richiesto per i figli dei dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero che si trovino nelle condizioni residenziali descritte al precedente capoverso e che, benché non risultino anagraficamente all'estero, sono di fatto ivi residenti. Detti soggetti non possono infatti ottenere l'iscrizione all'AIRE, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. b della Legge n. 470/88.*

La documentazione sopra citata deve essere integrata, a seconda dei motivi dell'espatrio e delle situazioni da certificare, con la seguente ulteriore dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà da cui risulti che l'interessato:

a. **in caso di lavoro dipendente**:

(1) *è in possesso di contratto di lavoro regolarmente registrato, stipulato con impresa soggetta alla legislazione locale anche in caso di controversia sul rapporto di lavoro, o con un Ente pubblico straniero o con Organismo internazionale.*

Se non ha stipulato alcun contratto l'interessato dovrà dichiarare che svolge attività lavorativa presso un'impresa soggetta alla legislazione locale e che è in possesso del permesso di lavoro rilasciato dalle competenti Autorità locali, quando richiesto dal Paese ospitante per i cittadini italiani.

Dalla dichiarazione deve risultare la data di inizio del rapporto di lavoro e che la durata dello stesso non è inferiore a 9 mesi;

(2) *è in regola con gli adempimenti previsti dalla legislazione locale in materia fiscale e previdenziale;*

b. **in caso di lavoro autonomo**:

(1) *svolge una attività lavorativa autonoma precisando la data di inizio;*

(2) *è autorizzato allo svolgimento dell'attività economica o professionale, quando richiesta dal Paese ospitante per i cittadini italiani;*

(3) *è iscritto in appositi Registri o Albi, quando richiesto dal Paese ospitante per i cittadini italiani;*

c. **in caso di coesione familiare**:

(1) *ha trasferito la residenza all'estero con la propria famiglia per un periodo non inferiore a 9 mesi.*

Per famiglia si intende:

– i genitori;

– un solo genitore, in caso di divorzio o premorienza dell'altro;

– il coniuge.

3. *Le Autorità Diplomatiche e Consolari provvedono, quando necessita, a rilasciare specifici attestati da cui risulti:*

a. *qualora non sia stata allegata alla domanda la dichiarazione sostitutiva concernente l'autorizzazione allo stabilimento, che la legislazione locale non la prevede per i cittadini italiani e che il richiedente dimora*

stabilmente all'estero per motivi di lavoro o di coesione familiare (v. para 2., 1° comma);

b. *qualora non sia stata allegata alla domanda la dichiarazione sostitutiva concernente il permesso di lavoro, che la legislazione locale non lo prevede per i cittadini italiani e che il richiedente dimora stabilmente all'estero per motivi di lavoro (v. para 2. a. (1), 2° comma);*

c. *qualora non sia stata allegata alla domanda la dichiarazione sostitutiva concernente l'autorizzazione allo svolgimento di attività economica o professionale o l'iscrizione in appositi Registri o Albi, che la legislazione locale non li prevede per i cittadini italiani (v. para 2. b. (2) e (3)).*

Le Rappresentanze stesse provvedono poi ad inoltrare tempestivamente le domande e la documentazione ai competenti Uffici di Leva, comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dal Consiglio di Leva e consegnano agli ammessi a dispensa dalla presentazione alle armi la relativa dichiarazione.

4. Gli Uffici di Leva, ricevuta la domanda di cui al precedente para 1., provvedono a:

a. istruirla, invitando gli interessati, in caso di documentazione incompleta, alla relativa integrazione entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta, o, in caso di dubbio sulla dimora effettiva degli interessati, accertando tramite l'Arma dei Carabinieri il loro avvenuto espatrio;

b. proporre al Consiglio di Leva il rimando a seduta di leva successiva, nel caso in cui si preveda che l'istruttoria si prolunghi oltre la data di prevista presentazione a visita di leva;

c. trasmetterla al Consiglio di Leva per le conseguenti decisioni;

d. dare immediata comunicazione alle competenti Autorità Diplomatiche o Consolari italiane dei provvedimenti adottati, per la conseguente consegna ai giovani, la cui domanda è stata accolta, della dichiarazione di ammissione a dispensa dalla presentazione alle armi, facendo presente che **essa non esime dall'obbligo del servizio militare che resta soltanto sospeso finché dura la residenza all'estero**;

e. comunicare sollecitamente al Comando Provinciale Carabinieri e alle Questure l'avvenuta cancellazione dalle liste dei renitenti, ai fini dell'aggiornamento del Bollettino delle ricerche per renitenza;

f. precettare o riprecettare a visita di leva coloro la cui domanda è stata respinta, facendo presente che gli inadempienti saranno dichiarati renitenti.

5. I Consigli di Leva pronunciano nei confronti degli iscritti che hanno fatto pervenire la domanda di cui al precedente para 1., a seconda dei casi:

a. la eventuale decisione di rimando a seduta di leva successiva (v. para 4. b.);

b. la decisione di arruolamento senza visita e dispensa dalla presentazione alle armi, nei confronti di coloro le cui domande sono state accolte, apportando la relativa delibera sui documenti di leva degli interessati;

c. la decisione di rigetto della domanda di dispensa dalla presentazione alle armi, qualora non ricorrano le condizioni di cui ai para 1. e 2.;

d. la decisione di cancellazione della nota di renitenza nei riguardi degli arruolati senza visita e ammessi a dispensa dalla presentazione alle armi;

e. la dichiarazione di renitenza nei confronti dei giovani le cui domande sono state respinte e che, nuovamente precettati, non si sono presentati a visita di leva in Patria senza giustificati motivi. In tal caso inoltre si dovrà procedere alla denuncia all'A.G.O. e all'arruolamento senza visita, salvo il caso che non sia stato possibile recapitare loro il precetto perché divenuti irreperibili.

Essi inoltre pronunciano la dichiarazione di renitenza nei confronti degli iscritti che non si sono presentati a visita di leva, non hanno fatto pervenire la domanda di cui al para 1. e nella cui scheda personale è stata acquisita documentazione da cui risulti il trasferimento all'estero dopo il compimento del 18° anno di età ma prima del 24° per motivi di lavoro o di coesione familiare. Nei riguardi di costoro, fino al compimento di quest'ultima età non devono procedere all'applicazione delle disposizioni previste dalla circolare LEV. 61/UDG del 28-2-1995. Inoltre non devono far luogo alla denuncia all'A.G.O. e all'arruolamento senza visita nei riguardi di coloro che, in caso di esito negativo della notifica della diffida, da accertamenti effettuati presso l'Arma dei Carabinieri risultino nella posizione sopraindicata.

Quanto sopra poiché questi possono regolarizzare la loro posizione fino al compimento del 24° anno di età secondo le procedure attualmente previste.

Detti Consigli di Leva, infine, trasmettono ai Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto i fascicoli dei giovani arruolati senza visita e dispensati dalla presentazione alle armi.

6. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto apportano le relative variazioni sul documento matricolare dei giovani ammessi a dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 2, del

D.Lgs. 504/97 e accertano nei termini e con le modalità previste al precedente Titolo II para 8. se essi sono o non rimpatriati definitivamente, per i provvedimenti previsti al successivo Titolo VIII.

CAPO II

Espatrio e residenza all'estero, per motivi di lavoro o familiari, degli arruolati

1. Gli arruolati in regolare posizione militare che, per motivi di lavoro o di coesione familiare, sono espatriati dopo il compimento del 18° anno di età ma entro il compimento del 24°, possono chiedere di essere dispensati dalla presentazione alle armi (art. 9, comma 2, D.Lgs. 504/97).

A tal fine debbono sottoscrivere una domanda, come da fac-simile modello in allegato 4, da presentare o inoltrare all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, entro il giorno che precede la data di presentazione alle armi indicata nella cartolina precetto o entro il giorno fissato dal manifesto di chiamata alle armi della classe in corso, in caso di mancata notifica della cartolina e comunque entro il giorno di compimento del 24° anno di età.

La domanda deve essere corredata della documentazione di cui al para 2. del precedente Capo I e della dichiarazione come da fac-simile modello in allegato 2. Detto modello è inoltrato all'interessato dall'Autorità Diplomatica o Consolare qualora il richiedente abbia inviato a mezzo posta esclusivamente la domanda di cui sopra.

Nei riguardi di coloro che sono stati arruolati senza visita ed ammessi alla dispensa di cui all'art. 102 del D.P.R. 237/64 o all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 504/97, l'Autorità Diplomatica o Consolare competente provvede, alla prima occasione utile, a far sottoscrivere la dichiarazione come da fac-simile modello in allegato 2, rendendoli edotti sulle procedure relative al temporaneo rimpatrio.

2. Le Autorità Diplomatiche e Consolari pongono in essere gli adempimenti previsti al para 3., a., b., c., del precedente Capo I. Esse, inoltre, inviano tempestivamente le domande e la documentazione ai Distretti Militari o agli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto (se riguardano arruolati nella M.M.) e comunicano agli interessati i provvedimenti adottati da tali Organi.

3. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, ricevuta la domanda, provvedono a:

a. istruirla secondo le modalità indicate al precedente Capo I, para 4., a.;

b. differire l'avviamento alle armi dei giovani già precettati, per il periodo di tempo necessario all'emanazione del provvedimento e comunque non oltre 3 mesi; qualora si rendesse necessario, la proroga del differimento dovrà essere autorizzata da Levadife cui sarà trasmessa copia della documentazione agli atti;
c. accogliere la domanda di coloro che si trovano nelle condizioni previste al precedente para 1., apportando sul documento matricolare degli interessati la variazione di ammissione a dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs.;
d. respingere la domanda di coloro che non si trovano nelle condizioni previste al para 1.;
e. dare immediata comunicazione alle Autorità Diplomatiche o Consolari dei provvedimenti adottati, per le finalità indicate al precedente Capo I, para 4. d.;
f. precettare alle armi o confermare la data di avvio alle armi dei giovani già precettati la cui domanda è stata respinta, facendo presente che **la mancata presentazione all'Ente, alla data indicata sulla cartolina precetto o in caso di mancata notifica della stessa entro la data indicata dal Manifesto di chiamata alle armi della classe in corso, comporta la denuncia alla Autorità Giudiziaria Militare per il reato di mancanza alla chiamata alle armi (art. 151 Codice Penale Militare di Pace)**.

4. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto accertano, nei tempi e con le modalità previsti al precedente Titolo II para 8., se i dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 504/97 sono o non rimpatriati definitivamente, per i provvedimenti previsti al successivo Titolo VIII.

CAPO III

Espatrio e residenza all'estero per motivi religiosi

1. È autorizzato l'espatrio di coloro che si trasferiscono all'estero per compiere gli studi preparatori per le missioni, quali allievi interni presso Istituti cattolici (art. 109 D.P.R. 237/64).

Analogo beneficio spetta agli allievi interni presso Istituti di culti ammessi dallo Stato, qualora appartengono a Chiese i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati da apposita legge che prevede l'esenzione dal servizio militare per i ministri di culto.

Parimenti coloro che hanno già compiuto tali studi in Italia o all'estero possono, rispettivamente, espatriare o permanervi liberamente per svolgere la

loro attività di missionari, purché si rechino o si trovino nelle località e sotto le condizioni prescritte dal Ministero degli Affari Esteri.

Pertanto, al più tardi entro il giorno che precede la data di precettazione alle armi se l'espatrio è avvenuto dopo l'arruolamento e comunque entro il 24° anno di età, deve essere presentata o inviata all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana documentata istanza di dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 504/97, come da fac-simile modello in allegato 1/3/4.

La relativa domanda deve essere corredata della dichiarazione, come da facsimile modello in allegato 2.

2. *Per quanto riguarda la documentazione a corredo della domanda, gli allievi interni degli Istituti di cui al para 1. devono presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la frequenza presso detti istituti.*

I missionari devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che si trovano nella località e nelle condizioni prescritte dal Ministero degli Affari Esteri.

La relativa documentazione deve presentare i requisiti di traduzione e legalizzazione indicati al successivo Titolo X, Capo I, para 2..

3. Le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari trasmettono le predette domande ai competenti Uffici di Leva, se relative ad iscritti di leva ed ai competenti Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, se relative ad arruolati.

4. Coloro che risultano trovarsi nelle condizioni descritte al precedente para 1. devono, previo arruolamento senza visita se iscritti di leva, essere collocati nella posizione di dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi del citato art. 9, comma 1 qualora espatriati prima del compimento del 18° anno d'età, o comma 2 qualora espatriati dopo tale età. Ad essi sono pertanto applicabili le disposizioni previste dai Capi I e II del presente Titolo e dai successivi Titoli VII e IX.

Inoltre, essi possono fruire della dispensa definitiva dal compiere la ferma di leva nel momento in cui si verificheranno le condizioni di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/97. Qualora, invece, rimpatrino definitivamente prima del compimento del 27° anno di età sono dichiarati decaduti dalla dispensa dalla presentazione alle armi e ad essi si applicano le disposizioni contenute nel successivo Titolo VIII.

I medesimi, tuttavia, qualora ne abbiano i requisiti possono fruire della esenzione dal servizio militare o dell'assegnazione al servizio sostitutivo civile,

ai sensi dell'art. 4, n. 1, della Legge 25-3-1985, n. 121 o delle norme regolanti i rapporti tra Chiese di culti ammessi dallo Stato e lo Stato italiano.

5. La domanda di cui al precedente para 1. può essere presentata anche da coloro che rivestono lo status di sacerdote, diacono, religioso con voti o ministro di culto ammesso dallo Stato i quali, pur trovandosi nelle condizioni per chiedere l'esenzione dal servizio o l'assegnazione al servizio civile sostitutivo, preferiscono non avvalersene.

TITOLO IV

ESPATRIO E SOGGIORNO ALL'ESTERO

TITOLO IV

ESPATRIO E SOGGIORNO ALL'ESTERO

CAPO I

Espatrio e soggiorno all'estero per lavoro stagionale

1. Benché l'espatrio e il soggiorno all'estero per lavoro stagionale non siano esplicitamente contemplati dalla vigente normativa, si ritiene dover tutelare questa particolare forma di lavoro all'estero, scaturente da legislazioni locali particolarmente restrittive in materia di permessi di soggiorno. Pertanto gli iscritti di leva e gli arruolati in regolare posizione militare che hanno compiuto il 18° anno di età ma non ancora il 24°, possono chiedere il nulla osta all'espatrio o a soggiornare all'estero a tempo determinato per la durata del contratto, se intendono svolgere attività lavorativa in uno Stato la cui legislazione consente inizialmente solo il rilascio di un permesso di soggiorno stagionale. Prima dell'espatrio gli iscritti presentano o inviano la domanda come da fac-simile in allegato 5, al competente Ufficio di Leva, gli arruolati, come da fac-simile in allegato 6, al competente Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto. Dopo l'espatrio la domanda è presentata alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, la quale provvederà sollecitamente ad inoltrarla al competente Ente.

2. Per ottenere il nulla osta, gli interessati devono:

a. essere titolari di un contratto di lavoro di durata *compresa tra i 6 i 9 mesi* o svolgere un'attività autonoma della medesima durata;

b. avere un'età tale da poter conseguire, secondo la legislazione locale, il permesso di soggiorno annuale al più tardi entro la data di compimento del 24° anno di età.

3. *La richiesta di nulla osta deve essere presentata o inviata, dagli iscritti di leva al più tardi entro il giorno precedente la data di precettazione a visita di leva; dagli arruolati al più tardi entro il giorno precedente la data di precettazione alle armi a seconda delle situazioni da documentare. Essa, inoltre, deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che l'interessato è in possesso del permesso di soggiorno stagionale e che:*

a. **in caso di lavoro dipendente:**

è in possesso di contratto di lavoro stagionale, regolarmente registrato, stipulato con impresa soggetta alla legislazione locale anche in caso di controversia sul rapporto di lavoro.

Se non ha stipulato alcun contratto, l'interessato dovrà dichiarare che

svolge attività lavorativa presso una impresa soggetta alla legislazione locale e che è in possesso del permesso di lavoro rilasciato dalle competenti Autorità locali, quando richiesto dal Paese ospitante per i cittadini italiani. Dalla dichiarazione deve risultare la data di inizio del rapporto di lavoro e la durata dello stesso;

b. **in caso di lavoro autonomo:**

è in possesso dell'autorizzazione a svolgere stagionalmente un'attività economica.

Coloro che non sono ancora in possesso del permesso di soggiorno possono presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarano di essere in attesa del rilascio di detto permesso e si impegnano a documentarne il possesso non oltre i successivi 90 giorni.

La documentazione deve essere integrata dall'attestazione rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana da cui risulti che la legislazione locale consente solo il rilascio del permesso di soggiorno stagionale.

4. Gli Uffici di Leva, ricevuta la domanda documentata di cui al para 3. presentata da iscritti di leva, provvedono a:

a. porre in essere gli adempimenti di cui al precedente Titolo III, Capo I, para 4. a. e b.;

b. concedere ai richiedenti che ne abbiano titolo il nulla osta all'espatrio e al soggiorno all'estero, prendendone nota sulla scheda personale degli stessi;

c. trasmettere le schede al Consiglio di Leva per la conseguente delibera di arruolamento senza visita;

d. respingere la domanda di chi non ha titolo al nulla osta;

e. comunicare alle competenti Autorità Diplomatiche o Consolari l'esito del procedimento, allegando il nulla osta per la successiva consegna a coloro che sono stati autorizzati;

f. porre in essere gli adempimenti di cui al precedente Titolo III, Capo I, para 4. f..

5. I Consigli di Leva adottano nei confronti degli iscritti autorizzati la seguente delibera:

"Arruolato senza visita, quale autorizzato ad espatriare e a soggiornare all'estero fino al .... per lavoro stagionale".

Essi, poi, trasmettono ai competenti Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto i relativi fascicoli.

6. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, ricevuti i fascicoli trasmessi dai Consigli di Leva, apportano le relative variazioni sui documenti matricolari degli interessati e accertano alla scadenza del nulla osta concesso se si sono concretizzate le condizioni per il suo rinnovo o se devono procedere secondo quanto previsto al successivo para 8. a. o b.

7. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, ricevuta la domanda documentata di cui al precedente para 3., presentata da giovani già arruolati, provvedono a:

a. porre in essere gli adempimenti di cui al precedente Titolo III, Capo II, para 3. a. e b.;

b. concedere agli arruolati che ne hanno titolo il nulla osta all'espatrio e al soggiorno all'estero, apportando sui documenti matricolari degli interessati la seguente variazione:
"Autorizzato ad espatriare e soggiornare all'estero fino al .... per lavoro stagionale";

c. respingere la domanda di chi non ha titolo al nulla osta;

d. porre in essere gli adempimenti previsti al precedente para 4. e. o al precedente Titolo III, Capo II, para 3. f..

8. Coloro che successivamente ottengono il permesso di soggiorno annuale, rinnovabile senza soluzione di continuità, possono essere:

a. dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. 504/97, qualora presentino apposita domanda corredata della documentazione e nei termini previsti per la concessione di detto beneficio (Titolo III, Capo II);

b. sottoposti a visita medica e alle prove selettive qualora non si trovino nelle condizioni di cui al Titolo III, Capo II e se risultino arruolati senza visita con le modalità di cui al precedente para 5., se invece risultino essere già stati sottoposti a visita di leva, possono essere precettati alle armi con il primo scaglione utile, salvo che non abbiano titolo ad altra dispensa o ritardo o rinvio degli obblighi di leva.

CAPO II

Espatrio e soggiorno all'estero per motivi di studio

1. Gli iscritti leva e gli arruolati in posizione militare regolare che intendono frequentare un corso di studi in un Paese al di fuori dell'Unione Europea, al termine del quale è rilasciato un titolo finale non considerato equipollente dallo Stato italiano, debbono chiedere l'autorizzazione all'espatrio e al soggiorno all'estero a tempo determinato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/97).

La relativa domanda deve essere sottoscritta come da fac-simile modello in allegato 7 se trattasi di iscritto, come da fac-simile modello in allegato 8 se trattasi di arruolato.

2. Prima dell'espatrio, gli iscritti di leva possono presentare o inviare la documentata domanda al competente Ufficio di Leva, gli arruolati al competente Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto; dopo l'espatrio sia gli iscritti che gli arruolati devono inoltrarla all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

In ogni caso il termine ultimo per l'invio o la consegna della domanda è il giorno di presentazione a visita di leva, indicato nella cartolina precetto, per gli iscritti e, per gli arruolati, il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'autorizzazione e comunque il giorno che precede la data di precettazione alle armi nell'ipotesi di titolo soppravvenuto.

3. Riguardo ai requisiti che danno titolo alla concessione dell'autorizzazione, si recepiscono in via analogica alcuni criteri stabiliti dal D.Lgs. 504/97 per coloro che in Patria chiedono il ritardo degli obblighi di leva.

Pertanto detta autorizzazione:

a. può essere concessa solo a coloro che sono iscritti e frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione Europea:

(1) Istituti di istruzione secondaria di II grado;

(2) Università o Istituti superiori a carattere universitario;

(3) corsi, successivi alla laurea, di dottorato di ricerca, specializzazione o perfezionamento, sia pure definiti Masters, o scuole ad ordinamento speciale post-laurea, purché attivati o istituiti presso Università statali o legalmente riconosciute dal Paese in cui hanno sede;

(4) corsi di lingua successivi alla laurea, purché obbligatori per la frequenza di corsi di specializzazione o perfezionamento presso la medesima Università, statale o legalmente riconosciuta;

b. non può essere concessa a coloro che:

(1) non frequentano, in un istituto di istruzione secondaria di II grado, almeno l'ultimo triennio (art. 2, comma 2, D.Lgs. 504/97);

(2) frequentano un istituto di istruzione secondaria di II grado nell'anno di compimento del 22° anno d'età;

(3) hanno fruito per 3 anni del ritardo, o dell'autorizzazione al soggiorno all'estero, quali studenti di istituti di istruzione secondaria di II grado (art. 2, comma 3, D.Lgs. 504/97);

(4) hanno già ottenuto il beneficio del ritardo degli obblighi di leva o l'autorizzazione all'espatrio per seguire corsi di studio, ad eccezione di quelli post-laurea, conseguendo un titolo di studio di pari livello;

(5) avendo fruito del ritardo quali studenti universitari o equiparati, non hanno superato nell'anno precedente a quello per il quale chiedono l'autorizzazione stessa il numero di esami previsti dalla vigente normativa per la continuazione del beneficio.

4. *La documentazione da allegare alla domanda di cui al para 1. consiste nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione, la frequenza al corso di studio intrapreso nonché la durata e articolazione dello stesso.*

Coloro che sono stati autorizzati devono annualmente documentare al Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza, tramite la Rappresentanza Diplomatica o Consolare, la loro iscrizione e frequenza al corso per ogni anno e, ove previsto, frazione di esso. Essi, inoltre, devono dimostrare, di anno in anno senza soluzione di continuità, di aver atteso proficuamente agli studi comprovando di aver superato il numero di esami previsto dalla normativa per gli studenti in Patria o di aver ottenuto, laddove l'ordinamento didattico lo preveda, la promozione al corso superiore.

5. Ricevuta la domanda di autorizzazione al soggiorno all'estero presentata da iscritti di leva:

a. le Autorità Diplomatiche o Consolari provvedono ad inoltrarla ai competenti Uffici di Leva, se relativa ad iscritti di leva, ed ai competenti Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, se relativa ad arruolati. Esse inoltre verificano che questa sia corredata della documentazione di cui al precedente para 4. e la integrano con le attestazioni che si rendessero necessarie per consentire la comparazione dei sistemi valutativi adottati dalle istituzioni accademiche locali con quelli italiani;

b. gli Uffici di Leva:

(1) chiedono, se necessario, l'integrazione della documentazione;

(2) esaminano e decidono in merito alla domanda;

(3) comunicano agli interessati l'esito della stessa;

(4) trasmettono al competente Consiglio di Leva la scheda personale dell'iscritto la cui domanda è stata accolta, apponendovi la relativa annotazione;

(5) riprecettano a visita di leva nel trimestre successivo i giovani la cui domanda è stata respinta;

(6) comunicano alle Autorità Diplomatiche o Consolari l'esito della domande da queste inoltrate;

c. i Consigli di Leva:

(1) appongono sulla scheda personale dei giovani autorizzati la seguente delibera:
"Arruolato senza visita, quale autorizzato al soggiorno all'estero per motivi di studio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/97 fino al .... (indicare la data di compimento dell'età massima in relazione al corso di studi frequentato)";

(2) trasmettono ai Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto gli elenchi e i fascicoli dei giovani arruolati senza visita e autorizzati;

d. i Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto:

(1) trascrivono sui documenti matricolari degli interessati l'annotazione di cui alla precedente lett. c. (1), la quale potrà essere seguita solo dalla variazione di cui al successivo punto (3);

(2) accertano annualmente la sussistenza delle condizioni per la continuazione del beneficio;

(3) dichiarano la decadenza dall'autorizzazione quando gli interessati, prima della scadenza della stessa, abbandonano definitivamente gli studi o non dimostrano di avervi atteso proficuamente; nonché dichiarano la cessazione dell'autorizzazione quando gli interessati compiono l'età massima prevista per gli studenti in Patria, in relazione al corso di studi frequentato e apportano sui loro documenti matricolari la seguente variazione:

"Decade/cessa dall'autorizzazione a risiedere all'estero per .... dal .... Deve essere chiamato a visita di leva nel trimestre successivo";

(4) inviano all'Ufficio di Leva gli elenchi dei giovani decaduti o cessati dal beneficio, per la successiva precettazione.

6. Ricevuta la domanda di autorizzazione al soggiorno all'estero presentata da giovani già arruolati con visita, i Distretti Militari e gli uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto:

a. pongono in essere gli adempimenti di cui al precedente para 5. b. (1), (2) e (3);

b. precettano alle armi o confermano la data di avvio alle armi dei giovani la cui domanda di autorizzazione è stata respinta;

c. appongono sui documenti matricolari degli autorizzati la seguente variazione:

“Autorizzato al soggiorno all’estero per motivi di studio, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/97, fino al .... (indicare la data di compimento dell’età massima in relazione al corso di studi frequentato)”;

d. pongono in essere gli adempimenti di cui al precedente para 5. d. (2) e (3), avviando a visita medica e alle prove selettive i già arruolati senza visita cessati o decaduti dall’autorizzazione;

e. precettano o confermano la data di avvio alle armi dei giovani decaduti dall’autorizzazione o per i quali essa è cessata che risultano già arruolati con visita;

f. informano i giovani da avviare alle armi che la **mancata presentazione all’Ente alla data indicata sulla cartolina precetto, o in caso di mancata notifica dello stesso entro la data indicata dal Manifesto di chiamata alle armi della classe in corso, comporta la denuncia all’Autorità Giudiziaria Militare per il reato di mancanza alla chiamata alle armi (art. 151 Codice Penale Militare di Pace)**.

7. La posizione coscrizionale degli iscritti e degli arruolati che si iscrivono e frequentano nei Paesi dell’Unione Europea corsi di studi indicati al precedente para 3. a. è regolata dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 504/97 e dalla apposita circolare di applicazione. Tali giovani non devono, pertanto, essere autorizzati ad espatriare bensì ammessi al ritardo/rinvio degli obblighi di leva o del servizio militare come se si trovassero in territorio italiano, secondo le disposizioni contenute nella precitata circolare.

Parimenti è regolata da tale circolare la posizione di coloro che si iscrivono a detti corsi in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, se i relativi titoli finali sono riconosciuti dallo Stato italiano.

La medesima disciplina deve essere applicata a coloro che si recano all’estero per frequentare corsi di teologia o propedeutica alla Teologia, le facoltà teologiche valdesi, le scuole rabbiniche approvate dall’Unione, gli istituti universitari di cultura biblica, oppure per soggiornare in qualità di novizi negli istituti di vita consacrata o nelle società di vita apostolica.

Capo III

Espatrio e soggiorno all’estero per motivi vari

1. Gli iscritti che si recano all’estero per motivi vari (turismo, visita a parenti, cure mediche, lavori a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, corsi di studi non rientranti nelle ipotesi indicate al precedente Capo II o ad

esse non assimilabili, etc.), pur potendo espatriare liberamente senza l'obbligo di alcuna autorizzazione sono tenuti, se precettati a visita di leva, a rientrare in Italia e presentarsi al competente Consiglio di Leva alla data indicata nel precetto, pena la dichiarazione di "renitenza".

Tuttavia qualora essi durante la loro temporanea dimora all'estero, si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 9, comma 2 o dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/97, possono ivi regolare la propria posizione coscrizionale nei modi e termini previsti, a seconda dei casi, dai precedenti Titoli II, III e dal presente.

2. Gli arruolati che durante il loro soggiorno all'estero per i motivi indicati al precedente para 1. sono chiamati alle armi, sono tenuti a rientrare in Italia e presentarsi all'Ente di destinazione alla data indicata nel precetto, pena la denuncia all'Autorità Giudiziaria Militare per il reato di "mancanza alla chiamata alle armi".

Quelli che durante tale soggiorno si vengono a trovare nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, o all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/97 possono chiedere, rispettivamente, la dispensa dalla presentazione alle armi o l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio nei modi e nei termini previsti, a seconda dei casi, dal precedente Titolo III, Capo II e dal presente Titolo.

Capo IV

Imbarco su navi mercantili

1. Gli iscritti di leva che, alla data di presentazione a visita di leva risultano imbarcati su navi mercantili all'estero sono, sulla base della documentazione e delle notizie acquisite dai competenti Uffici di Leva, arruolati senza visita dai Consigli di Leva e collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi.

2. Gli arruolati in regolare posizione militare che, alla data di presentazione alle armi, risultano imbarcati su navi mercantili all'estero, possono richiedere con documentata domanda al Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto il differimento dell'avvio all'Ente di destinazione sino al termine del periodo di imbarco, purché tale differimento non superi nove mesi.

Tale beneficio non può essere concesso agli arruolati che hanno, per qualsiasi motivo, già fruito di altro differimento.

TITOLO V

RESIDENZA O SOGGIORNO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO V

RESIDENZA O SOGGIORNO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Gli iscritti di leva e gli arruolati che risiedono o soggiornano per qualsiasi motivo nella Repubblica di San Marino non sono destinatari delle disposizioni di cui ai precedenti Titoli II, III e IV.

Infatti è tuttora vigente l'art. 57 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 31-3-1939, che la predetta Repubblica ha stipulato con lo Stato Italiano, secondo cui la posizione di tali giovani, agli effetti della leva e del servizio militare, deve essere regolata secondo le norme stabilite per i cittadini residenti in Italia.

È consentito, tuttavia, agli interessati chiedere di essere sottoposti a visita per delegazione presso il Consiglio di Leva più vicino al territorio della Repubblica di San Marino.

Inoltre, è consentito applicare ai giovani, affetti da gravi infermità o imperfezioni (art. 68 D.P.R. 237/64) o impossibilitati permanentemente a muoversi, che chiedono la riforma senza visita o la visita domiciliare, le disposizioni previste al successivo Titolo VI.

TITOLO VI

VISITE MEDICHE ALL'ESTERO

TITOLO VI

VISITE MEDICHE ALL'ESTERO

1. Gli iscritti di leva residenti all'estero, che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 9 del D.Lgs. 504/97 e che ritengono di non essere idonei al servizio militare, possono chiedere alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane di regolare la propria posizione coscrizionale sottoponendosi a visita medica (art. 56, I comma, D.P.R. 237/64).

Analogamente anche i residenti all'estero già arruolati e dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 504/97 (o ai sensi del previgente art. 102 D.P.R. 237/64), possono chiedere di essere sottoposti a visita (art. 74, I comma, D.P.R. 237/64).

Gli interessati vengono di norma visitati nella sede della predetta Rappresentanza a cura del medico di fiducia della stessa. Detto medico può avvalersi, nell'adottare il provvedimento di riforma, anche della documentazione sanitaria eventualmente esibita dagli stessi. In tal caso la certificazione deve essere trasmessa a Levadife per il successivo inoltro alla autorità sanitaria competente.

Ove i giovani lamentino infermità per le quali la direttiva tecnica vigente prevede l'osservazione ospedaliera, questa va sostituita dalla visita collegiale di una Commissione medica costituita da 2 membri, uno dei quali di fiducia dell'Ambasciata o del Consolato. Tale visita deve essere effettuata alla presenza del titolare dell'Ufficio o del funzionario delegato.

Gli interessati possono chiedere la valutazione della propria inidoneità senza essere sottoposti all'esame personale, qualora siano:

a. affetti da evidenti o gravi imperfezioni fisiche, sulla base di un'attestazione rilasciata dal Capo della Amministrazione comunale, tradotta e vistata, che può essere sostituita con un'attestazione dell'Autorità Diplomatica o Consolare in caso di conoscenza diretta dell'interessato;

b. affetti da gravi infermità, sulla base di documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

In tali casi non è richiesto l'intervento del medico di fiducia dell'Autorità Diplomatica o Consolare interessata. Quest'ultima nel proporre la riforma può comunque esimersi dall'indicare l'articolo dell'Elenco delle Imperfezioni e delle Infermità che sono causa di inabilità al servizio militare, corrispondente all'infermità per cui si richiede la riforma, che dovrà pertanto essere individuato dal Consiglio di Leva competente.

La Rappresentanza Diplomatica o Consolare può tuttavia disporre che la visita sia regolarmente effettuata, nei casi dubbi o di sospetta frode.

La Rappresentanza stessa può disporre anche che il medico fiduciario proceda alla visita domiciliare ove sia documentata, con certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica locale, l'esistenza di imperfezioni o infermità tali da determinare la permanente impossibilità a muoversi degli interessati o il loro stato di tossicodipendenza quando essi, in quest'ultimo caso, stiano seguendo presso Comunità terapeutiche un trattamento di cura o recupero sociale che controindichi l'allontanamento dal centro riabilitativo. Ciò in analogia a quanto disposto dalla Direzione Generale della Sanità Militare con la circolare n. 461/90/PM del 12-7-90, in tema di tossicodipendenti residenti in Italia.

2. A seguito delle visite di cui al precedente para 1., può essere adottata nei confronti:

a. degli iscritti, una delle seguenti decisioni:

(1) **riforma**;

(2) **rivedibilità** (per i tossicodipendenti, concedibile fin ad un massimo di tre anni, in una o più soluzioni, in applicazione dell'art. 89 bis punto 3 della legge 26-6-1990, n. 192);

(3) **arruolamento**.

La relativa partecipazione, mod. n. 50 del catalogo (fac-simile in allegato), firmata dal Capo dell'Ufficio Diplomatico o Consolare o da un suo delegato, nel quale caso devono essere indicati gli estremi del decreto di delega, è trasmessa tramite Levadife ai competenti Uffici di Leva per la conseguente ratifica da parte del Consiglio di Leva.

Si precisa che, in caso di arruolamento, l'Autorità Diplomatica o Consolare, dopo aver ricevuta la comunicazione dell'avvenuta ratifica da parte del Consiglio di Leva, deve rilasciare all'interessato la dichiarazione di ammissione alla dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 504/97.

Le partecipazioni relative ai renitenti devono essere inviate anche al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Questura e al Consiglio di Leva.

b. degli arruolati, una delle seguenti decisioni:

(1) **riforma in rassegna;**

(2) **temporanea non inidoneità.**

La relativa partecipazione, mod. n. 63 del catalogo, (fac-simile in allegato), firmata come sopra precisato è trasmessa, tramite Levadife, ai competenti Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto per i successivi provvedimenti del competente Ospedale Militare.

3. Possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari presso l'Autorità Diplomatica o Consolare anche i giovani che, dopo l'arruolamento

in Patria, sono stati autorizzati ad espatriare o risiedere all'estero a tempo indeterminato o comunque dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 237/64 o dell'art. 9 del D.lgs. 504/97

In tal caso la relativa visita sarà effettuata con le modalità previste al precedente paragrafo.

L'Autorità Diplomatica o Consolare può proporre la riforma ove l'idoneità al servizio militare non sia confermata. Detta proposta deve essere trasmessa, per il tramite di Levadife, ai competenti Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto per il successivo inoltro al competente Ospedale Militare.

4. I tossicodipendenti, riconosciuti tali da Autorità sanitarie civili, recatisi all'estero a scopo di cura o recupero sociale presso Comunità terapeutiche, anche qualora non si trovino nella condizione di cui al precedente para 1., possono richiedere all'Autorità Diplomatica o Consolare di essere sottoposti a visita trasmettendo idonea documentazione rilasciata dalle Comunità stesse. Tale visita, qualora risulti dalla documentazione che il trattamento terapeutico controindichi l'allontanamento dal centro riabilitativo, è effettuata presso la Comunità, in analogia a quanto disposto dalla Direzione Generale della Sanità Militare con la circolare menzionata nel citato paragrafo, a cura del medico di fiducia della Rappresentanza Diplomatica o Consolare che provvede a redigere la conseguente relazione medico-legale.

Quest'ultima, se relativa ad iscritti di leva, è inviata dalla predetta autorità all'ufficio leva di appartenenza per le decisioni del Consiglio di leva (**arruolamento/rivedibilità**, quest'ultima concedibile fino ad un massimo di 3 anni in una o più soluzioni ai sensi dell'art. 89 bis punto 3 legge 162/90/**riforma**). Se relativa ad arruolati, è inviata al Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza che la trasmette al competente Ospedale Militare per l'eventuale adozione del provvedimento medico-legale **di temporanea non idoneità** quest'ultima concedibile fino ad un massimo di 3 anni, in una o più soluzioni, in applicazione del precitato art. 89 bis, **di riforma in rassegna**.

5. Nei confronti degli arruolati confermati idonei a seguito delle visite mediche in questione, l'Autorità Diplomatica o Consolare non deve formulare alcuna proposta. Detti arruolati infatti permangono nel beneficio della dispensa dalla presentazione alle armi. Gli arruolati di cui al precedente para 4., salvi restando i benefici previsti dalla citata legge 162/90, sono invece resi disponibili per la chiamata alle armi immediatamente o dopo la scadenza dell'eventuale autorizzazione a tempo determinato di cui siano eventualmente in possesso.

6. Le Autorità Diplomatiche o Consolari provvedono a rilasciare, a coloro nei cui confronti sia stata ratificata la decisione di riforma o di rivedibilità, la relativa dichiarazione.

I Distretti Militari, per il tramite delle Autorità di cui sopra, inviano i relativi fogli di congedo assoluto agli arruolati riformati, ivi compresi i già arruolati nel CEMM.

Le spese delle visite mediche previste al presente Titolo sono a totale carico degli interessati e devono essere liquidate prima della loro effettuazione, salvo quanto previsto, per gli indigenti, dall'art. 417 del Regolamento al T.U.L.R.E..

TITOLO VII

TEMPORANEO RIMPATRIO

TITOLO VII
TEMPORANEO RIMPATRIO

CAPO I
Generalità

1. Il regime del “temporaneo rimpatrio” ha lo scopo di disciplinare le modalità del rientro in Italia degli arruolati dispensati dalla presentazione alle armi quali residenti all’estero.

In assenza, nell’ambito del D.Lgs. 504/97, sia di una specifica norma sia di un’espressa abrogazione dell’art. 104 D.P.R. 237/64, è da ritenere che detto istituto sia regolato tuttora da tale articolo, seppure debitamente modificato alla luce dell’art. 9 del decreto stesso nella parte riguardante i destinatari.

In particolar modo apparendo ancora valida la ratio su cui si fonda l’art. 104, per la quale viene riservato un trattamento più favorevole, in materia di temporaneo rimpatrio, nei confronti dei giovani nati e residenti all’estero o ivi espatriati anteriormente all’inizio degli obblighi di leva, si ritiene che i destinatari di tale articolo debbano ora identificarsi con i giovani che si trovano nelle condizioni previste all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/97.

Una disciplina diversa deve invece intendersi riservata ai dispensati dalla presentazione alle armi, espatriati tra il 18° ed il 24° anno di età. Per questi si consente solo il rientro in Patria per giustificati motivi e per periodi di durata inferiore, rispetto a quelli spettanti ai giovani di cui al precedente capoverso la cui posizione è tutelata espressamente dalla normativa.

Ciò premesso, coloro che rimpatriano temporaneamente per giustificati motivi (ad es. familiari, turistici, sanitari, attinenti all’attività lavorativa esercitata all’estero ecc....), avendo sottoscritto il modello come da fac-simile in allegato 2, non sono tenuti a richiedere alcuna autorizzazione all’Autorità Diplomatica o Consolare competente nel luogo in cui risiedono. Essi tuttavia sono obbligati al rispetto delle seguenti regole, pena la decadenza del beneficio loro concesso:

a. i residenti in Paesi europei o del bacino del Mediterraneo, espatriati prima del 18° anno di età, non possono trattenersi in Italia per periodi superiori a 12 mesi; i residenti negli altri Paesi, a 24 mesi;

b. i residenti in Paesi europei o del bacino Mediterraneo, espatriati tra il 18° ed il 24° anno di età, non possono trattenersi in Italia per periodi superiori a 2 mesi; i residenti in altri Paesi, a 4 mesi;

c. i residenti all'estero, rimpatriati temporaneamente, devono far ritorno all'estero prima della data di compimento del 27° anno di età;

d. i residenti all'estero, dopo un temporaneo rimpatrio, devono permanere all'estero per un periodo di tempo almeno pari a quello trascorso in Italia nel precedente rimpatrio. Si fa eccezione a tale regola solo in caso di gravi motivi, debitamente comprovati, che giustifichino un'ulteriore breve permanenza nel nostro Paese.

CAPO II

Temporaneo rimpatrio per motivi di studio

1. Le Autorità Diplomatiche o Consolari possono rilasciare permessi di temporaneo rimpatrio per motivi di studio limitatamente a coloro che risiedono all'estero da data precedente il compimento del 18° anno di età.

Detti permessi sono concessi per compiere o completare un corso di studi, di qualsiasi natura e durata. Essi spettano **per la complessiva durata del corso** da frequentare, ma il loro rilascio è subordinato alla possibilità di portare a termine il corso, a qualunque età esso sia iniziato, **entro il compimento del 27° anno di età**.

Si chiarisce che, per corso di studi, si intende un ciclo di qualsiasi natura, comprensivo anche di più corsi, purché tra loro connessi con carattere di sviluppo e completamento (es. in sequenza: corso di istruzione secondaria di II grado, corso di laurea, scuola di specializzazione).

Si conferma che l'interessato è, comunque, tenuto a richiedere il permesso di temporaneo rimpatrio per ogni singolo ciclo di studi e che il permesso medesimo, da annotarsi sulla dichiarazione di ammissione a dispensa, mod. n. 58 del catalogo (fac-simile in allegato) decorre in ogni caso dalla data di ingresso in Italia. Per tale motivo chi ne è in possesso deve provvedere, appena rimpatriato, a farlo vistare dal Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza oppure dalla Stazione dei Carabinieri del luogo ove dimora che provvederà tempestivamente ad inoltrarne copia all'ufficio sopracitato.

I competenti Distretti Militari, accertato che gli interessati fruiscono della dispensa dalla presentazione alle armi quali residenti all'estero, apportano

sui documenti matricolari degli stessi, fermo restando il beneficio della dispensa, la seguente variazione:

"Autorizzato dal .... a rimpatriare temporaneamente per motivi di studio per anni .... decorrenti dal ....".

Tale variazione ha validità per tutto il periodo indicato e quindi non deve essere rinnovata negli anni successivi. Annualmente gli interessati sono tenuti a documentare l'iscrizione e, laddove dimostrabile, la frequenza agli studi anche prescindendo dagli esami sostenuti.

Ove gli stessi interrompano il corso di studi già iniziato per intraprenderne un altro oppure, portato a compimento il primo corso, proseguano negli studi, possono ottenere altro permesso di temporaneo rimpatrio a cura del Distretto Militare di appartenenza. Qualora, nel frattempo, essi abbiano fatto ritorno all'estero, provvede in merito l'Autorità Diplomatica o Consolare.

Tale concessione è subordinata anch'essa alla possibilità di concludere il nuovo corso di studi **entro il compimento del 27° anno**.

Perdono i benefici derivanti dall'ammissione a dispensa dalla presentazione alle armi coloro che non tornano all'estero al termine della durata legale del corso di studi, oppure dopo l'eventuale definitiva interruzione degli studi.

In questi casi a detti giovani, ritenuti rimpatriati definitivamente, devono essere applicate le disposizioni di cui al successivo Titolo VIII para 2.

2. I Distretti Militari possono anch'essi rilasciare i permessi di temporaneo rimpatrio previsti al presente Capo, ciò però limitatamente ai residenti all'estero che trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/97, avrebbero potuto regolare la propria posizione coscrizionale presso le Autorità Diplomatiche o Consolari ma che, non avendovi provveduto, nel corso di un temporaneo rimpatrio sono stati chiamati a visita di leva (Vds.Titolo II para 7.).

Capo III

Proroga del temporaneo rimpatrio

Per situazioni eccezionali, i giovani temporaneamente rimpatriati per qualsiasi motivo, che abbiano assoluta necessità di trattenersi in Patria per un ulteriore periodo devono chiedere la relativa autorizzazione al competente Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza.

Detti Enti inoltreranno tempestivamente a Levadife, per le conseguenti decisioni, l'istanza debitamente documentata e corredata di:

a. copia del foglio matricolare;

b. rapporto circostanziato dell'Arma dei Carabinieri sulle motivazioni addotte dagli interessati;

c. dichiarazione sostitutiva dell'interessato sulla durata dei precedenti periodi trascorsi in Italia.

L'autorizzazione di Levadife, qualora pervenuta successivamente alla scadenza dell'ulteriore periodo di permanenza in Italia, esplica i suoi effetti solo se il giovane è risultato comunque riespatriato al termine della proroga richiesta.

TITOLO VIII

RIMPATRIO O RESIDENZA ALL'ESTERO DEFINITIVI

TITOLO VIII

RIMPATRIO O RESIDENZA ALL'ESTERO DEFINITIVI

1. I dispensati dalla presentazione alle armi (art. 9 D.Lgs. 504/97 o art. 102 D.P.R. 237/64) hanno titolo alla dispensa dalla ferma di leva (art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. 504/97), qualora:

a. risiedano all'estero, o rimpatrino, dopo il compimento del 27° anno di età;

b. rimpatrino anche prima del compimento del 27° anno di età, ma abbiano prestato almeno 6 mesi di servizio militare nelle Forze Armate di altro Stato di cui posseggano la cittadinanza unitamente a quella italiana. Eventuali casi di dubbia o difficile soluzione, in ordine all'interpretazione del requisito del rimpatrio prima dell'età sopracitata, devono essere rappresentati a Levadife.

La relativa domanda, come da fac-simile modello in allegato 9, è sottoscritta dal dichiarante.

2. Coloro che rimpatriano definitivamente prima del compimento del 27° anno di età sono tenuti:

a. se sono iscritti di leva o omessi dalle liste di leva, a presentarsi all'Ufficio di Leva di appartenenza entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati, per essere sottoposti a visita di leva;

b. se risultano già dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 504/97 o art. 102 D.P.R. 237/64, a presentarsi al Distretto Militare o Ufficio di Leva presso la Capitaneria di porto di appartenenza entro la data fissata dal Manifesto di chiamata alle armi della classe in corso al momento del rimpatrio, pena la segnalazione all'Autorità Giudiziaria Militare per il reato di mancanza alla chiamata alle armi, per essere interessati all'avviamento alle armi, previa visita medica e prove selettive se trattasi di arruolati senza visita, entro il semestre successivo al trimestre in cui si sono presentati, e comunque non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza Armata. Restano salvi gli eventuali provvedimenti di ritardo, rinvio, esenzione o altra dispensa cui i rimpatriati abbiano titolo.

Nell'ipotesi di cui al precedente para 1. b., gli interessati sono tenuti a documentare, al fine di essere dispensati dalla ferma di leva, di aver prestato almeno 6 mesi di servizio militare in altro Stato e di possederne la cittadinanza.

Le Autorità Diplomatiche o Consolari, qualora vengano a conoscenza dell'avvenuto rimpatrio definitivo di un cittadino italiano residente nella circoscrizione di loro competenza, sono tenute a comunicarlo, con il

modello n. 60 del catalogo, (fac-simile in allegato) al Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza.

3. Accertato il definitivo rimpatrio prima del compimento del 27° anno di età:

a. gli iscritti di Leva e i già arruolati senza visita sono precettati a visita medica e alle prove selettive entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati o a quello in cui comunque si è reso noto il rimpatrio. Essi inoltre devono essere sottoposti ad un test di conoscenza della lingua italiana, con attribuzione di uno specifico indice corrispondente al livello di conoscenza stesso e precisamente:

– 0 privo di conoscenza;
– 1 conoscenza scarsa;
– 2 conoscenza elementare;
– 3 conoscenza buona;
– 4 conoscenza ottima.

Detto indice è riportato sul fascicolo SA-10 mecc.

I Distretti Militari inseriscono quindi un flag per la loro individuazione durante la formazione dei contingenti di leva;

b. i Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto provvedono nei confronti degli arruolati dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 504/97 o art. 102 del D.P.R. 237/64, sempreché non abbiano titolo alla dispensa dalla ferma di leva o a ritardo o a rinvio del servizio militare, ad:

– inserire i loro nominativi nel primo flusso di incorporabili utile successivo al rimpatrio, tenendo conto dei tempi connessi allo svolgimento delle procedure medico-selettive indicate al punto a.;
– avviarli alle armi al Centro addestramento della M.M. con il primo scaglione in cui sia richiesta la loro categoria, specialità od abilitazione, se trattasi di arruolati nella M.M.;
– effettuare l'eventuale denuncia di coloro che, rimpatriati definitivamente, non si sono presentati al Distretto Militare di appartenenza entro la data fissata dal Manifesto di chiamata alle armi della classe in corso nell'anno del rimpatrio o all'Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza.

4. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto collocano in congedo illimitato i dispensati dalla presentazione alle armi che hanno chiesto la dispensa dalla ferma di leva documentando il perdurare della loro residenza all'estero oltre il compimento del 27° anno di età o il definitivo rimpatrio dopo tale età, oppure il requisito di cui al precedente para 1. b.

I predetti Organi peraltro possono provvedere, pur se in assenza di apposita domanda, a dispensare d'ufficio dalla ferma di leva ed a porre in congedo illimitato anche i dispensati dalla presentazione alle armi che, al termine di apposita istruttoria, risultino versare nella sopraindicata situazione residenziale.

Essi dovranno, comunque, prima di concedere tale dispensa a coloro che risultino risiedere all'estero al compimento del 27° anno di età, accertare l'avvenuta iscrizione all'AIRE da parte degli stessi.

Infatti, detta iscrizione, che non è elemento indispensabile per procedere all'arruolamento senza visita e all'ammissione a dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/97, per i residenti all'estero da data anteriore al 18° anno diventa "conditio sine qua non" per poter definire la loro posizione coscrizionale e conseguentemente collocarli in congedo illimitato.

Si prescinde da tale iscrizione per i figli dei dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero che, benché risultino anagraficamente residenti in Italia, dimorano di fatto all'estero.

Detti soggetti, infatti, non possono ottenere l'iscrizione all'AIRE, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. b, della legge n. 470/1988.

5. Coloro che, dopo il compimento del 27° anno di età, risultino irreperibili, devono essere dispensati dalla ferma di leva e collocati in congedo illimitato solo allorché si renderanno reperibili e dimostreranno di risiedere all'estero o di essere rimpatriati dopo il compimento di tale età. Fino a quel momento permangono nella posizione di dispensa dalla presentazione alle armi (art. 9 D.Lgs. 504/97 o art. 102 D.P.R. 237/64), nella presunzione della loro permanenza all'estero.

6. Gli iscritti di leva rimpatriati dopo il compimento del 27° anno di età, che in precedenza non avevano provveduto a regolarizzare la propria posizione coscrizionale presso le Autorità Diplomatiche o Consolari pur avendone titolo, se possono dimostrare di essere stati residenti all'estero da data precedente il compimento del 18° anno di età, possono chiedere l'arruolamento senza visita e i benefici di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 504/97.

Resta salva, tuttavia, la potestà del Consiglio di Leva di procedere alla denuncia all'A.G.O. dei già dichiarati renitenti e degli omessi che ingiustificatamente non si sono presentati agli Organi di Leva in Patria entro il trimestre successivo a quello del loro definitivo rimpatrio.

7. Il foglio di congedo illimitato conseguente al provvedimento di dispensa dalla ferma di leva deve essere inviato:

a. ai rimpatriati, tramite il Comune di residenza;

b. ai residenti all'estero, tramite le competenti Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane.

Titolo IX

RIMPATRIO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE

TITOLO IX

RIMPATRIO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE

1. Possono chiedere di rimpatriare a spese dello Stato per prestare servizio militare (artt. 1, 2 e 3 Legge 8-6-1966, n. 433 e art. 1 Legge 26-11-1969, n. 934), i giovani residenti all'estero che si trovano in una delle seguenti posizioni coscrizionali:

a. iscritti di leva, ancorché dichiarati renitenti, nati all'estero o espatriati in data precedente il compimento del 18° anno di età (art. 9, comma 1, D.Lgs. 504/97);

b. arruolati e dispensati dalla presentazione alle armi (art. 9, comma 2, D.Lgs. 504/97 o art. 102 D.P.R. 237/64).

2. I richiedenti devono presentare alle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane domanda come da fac-simile modello in allegato 10, indirizzata all'Ufficio Leva se iscritti, o al Distretto Militare se arruolati. Con detta domanda gli arruolati rinunciano, all'atto del rimpatrio, a qualsiasi beneficio di rinvio, ritardo, esonero, dispensa dalla ferma di leva o riduzione della stessa, anche se il relativo titolo maturi successivamente.

Gli iscritti e gli arruolati nel CEMM devono essere informati del loro conseguente trasferimento nei ruoli dell'Esercito, poiché con la visita medica all'estero non è possibile accertare la loro attitudine al servizio nella Marina Militare.

Dovrà inoltre essere richiamata l'attenzione dei giovani sulla circostanza che, in caso di mancato rimpatrio, pur non incorrendo in alcuna sanzione amministrativa o penale, saranno **tenuti al rimborso delle spese già sostenute dall'Amministrazione per la visita medica ed il viaggio**.

3. *Le Autorità Diplomatiche o Consolari provvedono a sottoporre gli interessati a visita medica a spese dell'Amministrazione Difesa, fatta eccezione per i già arruolati riconosciuti obiettori di coscienza per i quali si applicano le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il Servizio Civile.*

È incaricato ad effettuare detta visita il medico di fiducia della Rappresentanza, il quale può avvalersi dell'opera di specialisti per assicurarsi che sussistono i requisiti di idoneità al servizio militare.

L'accertamento sanitario deve essere approfondito e completo onde evitare che l'amministrazione impieghi somme di denaro per il rimpatrio di giovani che all'atto dell'incorporazione risultino non idonei al servizio militare.

Gli accertamenti da effettuare sono i seguenti:

a. visita clinica generale con rilevazione di dati antropometrici;

b. esame radiografico del torace;

c. esami oculistico, otorino e audiometrico;

d. esame cardiologico (elettrocardiogramma e misurazione della pressione arteriosa);

e. esame delle urine;

f. esame psichico.

Per i giovani riconosciuti idonei il giudizio medico conclusivo deve essere il seguente:

"Idoneo a prestare il servizio militare".

Esso è riportato in calce all'istanza, datato e firmato dal sanitario incaricato, del quale l'Autorità Diplomatica o Consolare autenticherà la firma.

Le Rappresentanze stesse provvedono poi a somministrare ai predetti giovani un test di conoscenza della lingua italiana con attribuzione di uno specifico indice corrispondente al livello di conoscenza stesso e precisamente:

– 0 privo di conoscenza;

– 1 conoscenza scarsa;

– 2 conoscenza elementare;

– 3 conoscenza buona;

– 4 conoscenza ottima.

Le Rappresentanze medesime, per gli iscritti e i renitenti devono, infine, compilare l'apposita partecipazione di arruolamento e dispensa dalla presentazione alle armi e munire gli interessati della dichiarazione di ammissione a dispensa.

Dopo tali adempimenti, esse redigeranno una dichiarazione del seguente tenore:

"Il giovane .... nato a ....

il .... residente a ....

titolo di studio .... professione o mestiere ....
arruolato ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 14-2-64, n. 237 e dispensato dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 504/97 o art. 102 del

D.P.R. 237/64, ha chiesto di prestare il servizio militare di leva in Patria a norma della Legge 433/66".

Ha rinunciato, in caso di rimpatrio, a qualsiasi beneficio di esonero, dispensa, ritardo, rinvio o riduzione del servizio.

È stato sottoposto in data .... ai seguenti accertamenti, con il risultato a fianco indicato:

(1) visita clinica generale e dati antropometrici ....

(2) esame radiografico del torace ....

(3) esame otoiatrico ed oculistico ....

(4) esame cardiologico . . . . . .

(5) esame psichico . . . .

(6) esame delle urine . . . . . .

(7) test di lingua italiana ....

"Il giovane in questione è stato riconosciuto idoneo alla prestazione del servizio militare e si rende disponibile al rimpatrio, con partenza dal ...., in data possibilmente non successiva al ....".

Data .... Firma del titolare dell'Ufficio
(o suo delegato)

Detta dichiarazione, unitamente alla domanda dell'interessato e alla partecipazione di arruolamento con l'esito degli accertamenti sanitari, o all'eventuale istanza di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, deve essere immediatamente inviata a seconda dei casi:

– per gli iscritti sulle liste di leva, ai competenti Uffici di Leva, per i conseguenti provvedimenti del Consiglio di Leva di ratifica della decisione di arruolamento e dispensa dalla presentazione alle armi e di compilazione del fascicolo SA/10 MECC e del profilo sanitario, con i dati risultanti dalla visita e dagli esami effettuati, ivi compreso quello relativo al test della lingua italiana;
– *per i già arruolati all'atto della domanda, ai competenti Distretti Militari per i conseguenti provvedimenti degli Ospedali Militari*;
– per gli iscritti o arruolati nella Marina Militare, ai competenti Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, per la conseguente restituzione degli interessati alla leva di terra (art. 13 D.P.R. 237/64 e successive modifiche) o il loro trasferimento dai ruoli del CEMM a quelli dell'Esercito (art. 14 D.P.R. 237/64 e successive modifiche).

4. I Comandi dei Distretti Militari, ricevuta la documentazione indicata al precedente paragrafo:

a. dalle Autorità Diplomatiche e Consolari, se relativa ad arruolati per i quali si deve attendere il provvedimento adottato dall'Ospedale Militare competente;

b. dagli Uffici di Leva, se relativa ad iscritti per i quali si è dovuto procedere alla ratifica della decisione di arruolamento;

c. dagli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, se relativa ad arruolati nella Marina Militare per i quali si è dovuto procedere al trasferimento nei ruoli dell'Esercito,

la inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il servizio civile – per i successivi provvedimenti di competenza, qualora riguardi giovani che hanno chiesto di rimpatriare per prestare servizio civile quali obiettori di coscienza. Se relativa a giovani che hanno chiesto di rimpatriare per prestare servizio militare, danno invece luogo alla procedura per il loro avviamento alle armi, dopo aver riportato sul fascicolo SA-10 MECC l'indice corrispondente al livello di conoscenza della lingua italiana attribuito all'interessato dalle Autorità Diplomatiche e Consolari competenti ed inserito un flag per la loro individuazione durante la formazione dei contingenti di leva.

Qualora il Nucleo FACL ritenga, sulla base delle esigenze pianificate dalle FF.AA., che gli interessati debbano essere inseriti nell'elenco degli "a disposizione del Ministero della Difesa", poiché sussistono le condizioni di eccedenza al fabbisogno e la mancanza di un utile e possibile impiego degli stessi, i Distretti Militari dovranno comunicare agli interessati, per il tramite delle Autorità Diplomatiche e Consolari competenti, l'impossibilità per i medesimi di essere incorporati nelle FF.AA. italiane.

Per coloro per i quali non esistono motivi ostativi alla loro incorporazione, provvedono ad ordinare, con procedura di urgenza, mediante lettera di impegno, il biglietto in classe turistica alla Società di bandiera Alitalia – Ufficio Passeggeri – Via Bissolati n. 13 – Roma. In tale lettera deve essere richiesta l'applicazione delle tariffe preferenziali stabilite dalle Convenzioni in vigore, precisato che il rimpatrio deve avvenire entro la data indicata e richiesta assicurazione dell'avvenuta rimessa del biglietto all'Autorità Diplomatica o Consolare nonché regolare fattura, intestata all'Ufficio amministrazione del Distretto Militare stesso.

I Comandi medesimi con la predetta lettera di impegno provvedono anche a far pervenire agli interessati, tramite l'Autorità Diplomatica o Consolare, la cartolina precetto per l'avviamento alle armi, munita del tagliando di viaggio dalla località di sbarco a quella, sede dell'Ente di assegnazione, determinata in base alla specifica circolare sulle modalità concernenti l'avvio alle armi di giovani recuperati.

Gli incorporati dovranno poi essere avviati da detto Ente al più vicino Gruppo Selettore, per essere sottoposti alle prove attitudinali.

5. Quanto indicato al terzultimo capoverso del precedente para 4. non è applicabile per la provvista dei mezzi di viaggio a favore di coloro che risiedono in Paesi dai quali è più conveniente raggiungere gli Enti a mezzo di ferrovia.

In tal caso le Autorità Diplomatiche e Consolari devono richiedere:

a. agli Uffici degli Addetti Militari, il biglietto ferroviario per il percorso dalla residenza al posto di frontiera italiano;

b. *ai Distretti Militari/Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il servizio civile, il precetto con i tagliandi di viaggio dal posto di frontiera italiano fino all'Ente di assegnazione.*

6. All'atto della consegna dei documenti di viaggio, gli interessati sono tenuti a firmare una dichiarazione del seguente tenore:

"Il sottoscritto .... nato il .... a .... arruolato e dispensato dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 504/97 o art. 102 del D.P.R. 237/64, avendo chiesto di prestare il servizio militare di leva in Patria ai sensi della Legge 433/66, dichiara di aver ricevuto dal .... *per conto del* ...., il biglietto per il viaggio in .... (indicare il mezzo di trasporto impiegato) da .... a .... per l'importo di .... (somma in valuta estera espressa in cifre e ripetuta in lettere) .... corrispondente a Lire italiane/Euro (somma in cifre ripetuta in lettere) ....".

Data .... Firma per esteso dell'arruolato

VISTO: si autentica la firma di ....

(Bollo tondo) IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa al Competente Distretto Militare, o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il servizio civile - se resa da giovani riconosciuti obiettori di coscienza, o all'Ufficio dell'Addetto Militare se il viaggio viene effettuato a mezzo ferrovia.

7. *Le spese sostenute sono rimborsate dall'Amministrazione Difesa dopo che questa Direzione Generale avrà ricevuto:*

a. dalle Autorità Diplomatiche e Consolari, di volta in volta, le fatture delle visite mediche effettuate;

b. dai Comandi dei Distretti Militari, ogni 4 mesi, la situazione dimostrativa delle spese di viaggio, recanti i seguenti dati:

(1) generalità del rimpatriato;

(2) Ente di assegnazione e data di presentazione presso di questo;

(3) Autorità Diplomatica o Consolare che ha provveduto al rimpatrio;

(4) mezzo impiegato per il viaggio;

(5) data e Aeroporto di imbarco e di sbarco;

(6) costo del biglietto;

c. dagli Uffici degli Addetti Militari, di volta in volta, la comunicazione dell'avvenuto rilascio dei biglietti di viaggio recanti i seguenti dati:

(1) generalità del rimpatriato;

(2) Autorità Diplomatica o Consolare che ha richiesto il rilascio del biglietto;

(3) Ente di assegnazione;

(4) costo del biglietto.

Le segnalazioni di cui alle lettere b. e c. devono essere effettuate anche se negative.

Le spese sostenute per le visite mediche sono imputate al Capitolo 1268/8 e quelle per l'acquisto dei biglietti al Capitolo 1267/8 del corrente esercizio finanziario e corrispondenti dei successivi esercizi.

Nei relativi titoli di spesa sarà fatto riferimento alla Legge 433/66 e successive integrazioni e alla presente circolare.

I fondi occorrenti per le spese di viaggio degli arruolati che rimpatriano per prestare servizio militare, sono messi a disposizione dei Distretti Militari e degli Uffici degli Addetti Militari per il tramite dell'Ufficio delle Amministrazioni Speciali del Ministero della Difesa.

Le richieste di anticipazione devono essere inoltrate agli Enti predetti.

Le disposizioni relative alle ***spese di viaggio per il ritorno all'estero*** *(art. 4 Legge 433/66) rientrano nella competenza della* ***Direzione Generale per il Personale Militare****.*

8. *Le spese di viaggio sostenute per il rimpatrio e per il ritorno all'estero degli obiettori di coscienza rientrano nella competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.*

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

TITOLO X
DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I
Disposizioni procedurali

1. Com'è noto, la corrispondenza fra le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane e gli Organi della Leva e del Reclutamento, è scambiata direttamente (art. 66 D.P.R. 5-1-67, n. 200).

Pertanto, l'inoltro dei documenti, dei precetti di chiamata alla leva e alle armi e di ogni altra comunicazione avviene con le seguenti modalità:

a. la corrispondenza inviata all'estero deve essere inclusa in singole buste aperte, dirette alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari.

Ove non sia possibile individuare la Rappresentanza competente, la busta relativa dovrà essere indirizzata all'Autorità Diplomatica o Consolare avente sede nella Capitale dello Stato estero.

A loro volta tali buste devono essere incluse in un unico plico chiuso, indirizzato al Ministero degli Affari Esteri - Rep. Spedizioni - Ufficio Corrieri - Roma;

b. la corrispondenza inviata in Italia dalle Autorità Diplomatiche e Consolari è trasmessa direttamente, salvo quanto altrimenti disposto nella presente circolare, a:

(1) Uffici di Leva, per gli iscritti sulle liste di leva di terra;

(2) Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, per gli iscritti ed arruolati nella Marina Militare;

(3) Distretti Militari, per gli arruolati nell'Esercito.

2. *I certificati inerenti le situazioni indicate nella presente circolare, laddove previsti o presentati spontaneamente, se redatti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, effettuata da*:

a. Autorità Consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo Italiano;

b. Autorità Consolare italiana;

c. perito traduttore, che non può essere mai l'interessato, e asseverata presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

L'autorità Diplomatica o Consolare italiana provvede ad autenticare le firme apposte sulla documentazione da cittadini stranieri e a legalizzare quella apposta da Autorità straniere (art. 33, comma 2. del D.P.R. 28-12-00, n. 445).

Se l'autenticazione risultasse disagevole o addirittura impossibile per cause connesse al sottoscrittore del documento da autenticare, la Rappresentanza stessa, previo apposito accertamento, attesterà l'autenticità dell'atto.

I documenti corredati di dichiarazioni ufficiali quali attestazione di registrazione o autenticazione di firma, apposte da funzionari pubblici dello Stato estero, sono esenti dalla procedura di legalizzazione o comunque di autenticazione di cui sopra, se redatti in Paesi che in base a Convenzioni bilaterali o multilaterali sono esenti da legalizzazione (Germania, Austria, Belgio, Francia, Danimarca, Irlanda).

Si fa presente che in taluni Paesi, tra i quali si segnalano: Argentina, Australia, Bulgaria, Cina (solo per le Regioni ad Amministrazione Speciale di Hong Kong e Macau), Cipro, Columbia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Jugoslavia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Venezuela, la legalizzazione è sostituita dalla "Apostille" consistente in una apposita timbratura quadrata attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante (V. Convenzione dell'Aja del 5-10-1961).

La documentazione redatta da Autorità Diplomatica o Consolare italiana è esente da legalizzazione.

La documentazione redatta da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia deve essere legalizzata dalla competente Prefettura (art. 33 comma 4 del D.P.R. 445/00). Sono esenti da detta legalizzazione: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia v. Convenzione europea del 7-6-68.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere utilizzate quando sono attestati fatti, stati o qualità personali compresi nell'elenco di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/00. La certificazione riguardante fatti, stati o qualità personali non compresi in detto elenco, o relativa ad altri soggetti di cui si abbia però diretta conoscenza, può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/00.

Entrambe le dichiarazioni debbono essere sottoscritte alla presenza del dipendente dell'Ufficio cui è presentata la domanda. Se quest'ultima è inviata per posta, la stessa è accompagnata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante.

La certificazione, nel caso in cui l'Amministrazione può richiederla o è consegnata spontaneamente, è presentata o inviata, in originale o in copia autenticata, entro i termini previsti ed indicati nel contesto dei moduli sottoscritti dagli interessati o di atti amministrativi generali.

I dati contenuti nei certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile possono essere comprovati attraverso documenti di riconoscimento in corso di validità o anche attraverso documenti non in corso di validità purché, in calce alla fotocopia degli stessi da consegnarsi all'organo competente, sia stata riportata da parte dell'interessato una dichiarazione da cui si evince che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni sopracitate i certificati medici e la documentazione sanitaria.

I responsabili della documentazione o del procedimento devono possibilmente verificare l'attendibilità di tutte le dichiarazioni.

Per quanto riguarda gli atti formati all'estero, qualora neanche le competenti Autorità Diplomatiche o Consolari italiane possono effettuare tale verifica, gli interessati devono essere invitati a presentare la necessaria certificazione.

Al fine di garantire l'effettività e la tempestività dei controlli sui dati certificati da Amministrazioni italiane può essere utilizzato lo Schema di Protocollo, come da modello in allegato 11 per l'interscambio di informazioni tra Amministrazioni procedenti e Amministrazioni certificanti, elaborato sulla base di fac-simile fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il ricorso a tale strumento è opportuno soprattutto nel caso in cui i dati autocertificati siano quantitativamente rilevanti.

Qualora il contenuto delle dichiarazioni rese non risultasse rispondente a verità, il dichiarante è denunciato all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e perde i benefici eventualmente ottenuti in base alle dichiarazioni non veritiere.

3. Gli atti di stato civile formati all'estero, necessari per regolare o definire d'ufficio la posizione coscrizionale dei titolari, devono essere richiesti direttamente dalle competenti Autorità Diplomatiche o Consolari italiane alle Autorità di Stato Civile estere.

Per il rimborso delle eventuali spese necessarie al rilascio di detta certificazione, le citate Autorità devono rivolgersi, sia per gli iscritti che per gli arruolati, ai Comandi dei Distretti Militari od agli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto.

Le spese sono poste a carico del cap. 1268/8 e segnalate a Levadife per l'assegnazione e conseguente accreditamento di fondi alla competente Direzione Amministrazione Interforze.

4. Responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge 7-8-1990, n. 241, per tutte le domande previste nella presente circolare ed inoltrate agli Organi della Leva o del Reclutamento in Patria, sono:

a. per gli iscritti di leva:

(1) il Capo Ufficio Leva o il Capo Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto, per quanto concerne l'attività istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno all'estero;

(2) il Presidente del Consiglio di Leva, per quanto concerne le decisioni di arruolamento senza visita e dispensa dalla presentazione alle armi e la ratifica delle analoghe decisioni adottate dalle Autorità Diplomatiche e Consolari;

b. per gli arruolati:

(1) il Capo Ufficio Reclutamento del Distretto Militare o il Capo Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto, per quanto concerne l'attività istruttoria;

(2) il Comandante del Distretto Militare o il Capo Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto, per quanto concerne il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno all'estero, la dispensa dalla presentazione alle armi e dalla ferma di leva, il rimpatrio per la prestazione del servizio militare.

Il Capo della Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, o chi ne fa le veci, è responsabile della attività inerente alla leva all'estero nonché di quella concernente i termini e la documentazione relativa alle domande che, in base alla presente circolare, devono essere inoltrate alla Rappresentanza stessa e del rilascio dei permessi di temporaneo rimpatrio.

L'Ente che riceve la domanda è inoltre tenuto, secondo quanto previsto dall'art. 8, n. 1, della Legge 241/90, a dare al richiedente notizia dell'avvio del procedimento nonché dell'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Tutte le notizie di cui sopra possono essere fornite inserendole in apposita ricevuta della presentazione della domanda, da consegnare o da recapitare all'interessato.

L'Ente che rigetta la domanda è tenuto ad indicare l'Autorità e i termini entro cui proporre ricorso sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

5. I termini di cui all'art. 2 della Legge 241/90, entro cui i procedimenti previsti nella presente circolare devono concludersi, sono indicati nei Manifesti di chiamata alla leva e alle armi in corso.

CAPO II

Disposizioni finali

1. ***Le domande, volte ad ottenere i benefici previsti dalla presente circolare, qualora avanzate da giovani già riconosciuti obiettori di coscienza, non devono essere inviate agli Enti dell'Amministrazione Difesa ma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il servizio civile - che adotterà i conseguenti provvedimenti di competenza.***

2. I provvedimenti negativi adottati dagli Organi della Leva e del reclutamento devono riportare in calce la seguente annotazione.

Nota: Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico nel termine (30 giorni decorrenti dalla data della notifica) e nei modi previsti dall'art. 1 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 o, in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine (60 giorni decorrenti dalla notifica) e nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, come modificato delle pertinenti disposizioni della legge 21 Luglio 2000, n. 205.

I ricorsi gerarchici e copia di quelli giurisdizionali sono inoltrati a LEVADIFE, corredati di una relazione illustrativa, della documentazione di leva e matricolare, nonché di quant'altro acquisito agli atti.

3. La presente circolare è in vigore dal **31 dicembre 1998** e in pari data la circolare LEV. C. 52/UDG dell'8-11-95 e le successive aggiunte e varianti sono abrogate, salvo quanto diversamente precisato al successivo para 4..

Le modifiche apportate con la presente edizione devono intendersi immediatamente vigenti.

4. In via transitoria, continuano ad essere esaminati e definiti alla luce di quanto disposto dai sottocitati Titoli della circolare LEV. C. 52/UDG:

a. il rimpatrio definitivo o la residenza all'estero oltre il 26° anno di età (Titolo VI), limitatamente agli arruolati che hanno compiuto tale età entro il 30 dicembre 1998;

b. la sanatoria in via amministrativa (Titolo VIII, Capo II), limitatamente ai mancanti alla chiamata alle armi alla data del 30-9-95 e fermo restando quanto previsto alla precedente lettera b..

Ogni direttiva preesistente, in contrasto con la presente *edizione*, deve intendersi abrogata.

5. Tutti i casi dubbi o di controversa soluzione, riguardanti le materie oggetto della presente circolare, devono essere portati a conoscenza di Levadife.

ALLEGATI VARI

Allegato n. 1

DOMANDA DI ARRUOLAMENTO SENZA VISITA E AMMISSIONE ALLA DISPENSA DALLA PRESENTAZIONE ALLE ARMI PER GLI ISCRITTI DI LEVA RESIDENTI ALL'ESTERO DA DATA PRECEDENTE AL 18° ANNO DI ETÀ

(art. 9, comma 1, Decreto Legislativo 504/97)

Al ...... (1) ....

Io sottoscritto .... nato il ....
a .... prov. .... Nazione .... residente
a .... prov. .... via ....
n. .... CAP .... Nazione .... iscritto sulle liste di leva
del Comune di ....

CHIEDO

ritenendomi idoneo al servizio militare, l'arruolamento senza visita e la dispensa dalla presentazione alle armi, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.

ALLEGO (2)

....

---

(1) Ambasciata, Consolato, Vice Consolato, Agenzia Consolare di 1ª cl.

(2) La documentazione da allegare alla presente domanda consiste nella dichiarazione di impegno come da fac-simile all. 2 alla 2ª edizione aggiornata della circolare LEV.C.64/UDG del 24.12.98, nella dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 46 D.P.R. 445/00, attestante la residenza all'estero da data anteriore al compimento del 18° anno di età.

La documentazione, per coloro che si trasferiscono all'estero al fine di compiere gli studi preparatori per le missioni, consiste nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la frequenza presso un istituto cattolico; per i missionari nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che svolgono attività missionaria nelle località e condizioni prescritte dal Ministero degli Affari Esteri.

I certificati, laddove previsti o presentati spontaneamente, se redatti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da:

– Autorità Consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditato presso il Governo italiano;
– Autorità Consolare italiana;
– Perito traduttore che non può essere mai l'interessato e asseverata presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

I certificati redatti all'estero, devono essere inoltre legalizzati, se non esenti, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana.

segue: *Allegato n. 1*

AVVERTENZE

1. La presente domanda deve essere presentata o inviata entro il compimento del 18° anno di età.

2. L'accoglimento della domanda comporta l'arruolamento d'ufficio senza visita, e la dispensa dal presentarsi alle armi.

3. La dispensa dalla presentazione alle armi comporta, quando ne ricorrano le condizioni (residenza all'estero dopo il compimento del 27° anno di età o rimpatrio definitivo dopo tale compimento) la dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1997.

4. La dispensa dalla presentazione alle armi è revocata in caso di rimpatrio definitivo prima del compimento del 27° anno di età, di temporaneo rimpatrio di durata superiore a quella prevista dalla vigente normativa o di nuovo temporaneo rimpatrio senza aver trascorso all'estero un periodo di tempo almeno pari a quello passato precedentemente in Italia. La revoca della dispensa comporta l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi, salvo il titolo a beneficio di ritardo, rinvio, esenzione o altra dispensa.

Allegato n. 2

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Io sottoscritto .... nato il ....
a .... prov. .... Nazione .... residente
a .... prov. ....via ....
n. .... CAP. .... Nazione ....

MI IMPEGNO

– a rimpatriare solo per giustificati motivi e per periodi non superiori ai ....(1), a permanere all'estero per un periodo di tempo pari a quello trascorso in Italia prima di rimpatriare nuovamente e a notificare al Distretto Militare/Uff. Leva C. P. di appartenenza il mio definitivo rimpatrio, qualora avvenga prima del compimento del 27° anno di età;
– a presentare immediatamente domanda di iscrizione all'A.I.R.E. (2)

Dichiaro di essere consapevole che l'inosservanza di tali regole comporta la decadenza dalla posizione di dispensato dalla presentazione alle armi e che, in caso di rimpatrio definitivo prima del 27° anno di età, la mancata presentazione al Distretto Militare o Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza entro i termini indicati nella cartolina precetto per gli arruolati nella Marina Militare o fissati nel manifesto di chiamata alle armi per gli arruolati nell'Esercito e Aeronautica, dà luogo alla denuncia per il reato di mancanza alla chiamata alle armi.

.................................., *li* .... FIRMA

....

(1) *12 mesi* per i residenti da data precedente al 18° anno di età nei Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo, *24 mesi* per i residenti dalla stessa data negli altri Paesi.
2 mesi per i residenti da data successiva al 18° anno di età nei Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo, *4 mesi* per i residenti dalla stessa data negli altri Paesi.

(2) Non riguarda coloro che hanno già provveduto all'iscrizione all'A.I.R.E. ed i figli di dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, espatriati prima del 18° anno di età.

NOTA BENE

I residenti all'estero da data precedente al compimento del 18° anno di età possono rimpatriare, ***per motivi di studio***, anche per periodi più lunghi di quelli indicati alla nota (1). In tal caso, tuttavia, essi sono tenuti a munirsi del permesso di temporaneo rimpatrio rilasciato dall'Autorità Diplomatica o Consolare Italiana che dovrà essere vistato, all'atto del rimpatrio, dal Distretto Militare di appartenenza o dalla Stazione dei Carabinieri del luogo di dimora.

Allegato n. 3

DOMANDA DI ARRUOLAMENTO SENZA VISITA E AMMISSIONE ALLA DISPENSA DALLA PRESENTAZIONE ALLE ARMI PER GLI ISCRITTI DI LEVA RESIDENTI ALL'ESTERO DA DATA SUCCESSIVA AL 18° ANNO DI ETÀ (TRAMITE LE AUTORITÀ DIPLOMATICHE O CONSOLARI ITALIANE)

(art. 9, comma 2, Decreto Legislativo 504/97)

ALL'UFFICIO LEVA ....

Io sottoscritto .... nato il ....
a .... prov. .... Nazione .... residente
a .... prov. .... via ....
n. .... CAP .... Nazione .... iscritto sulle liste di leva
del Comune di ....

CHIEDO

ritenendomi idoneo al servizio militare, l'arruolamento senza visita e la dispensa dalla presentazione alle armi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.

ALLEGO [1]

....

---

(1) La documentazione da allegare alla presente domanda consiste nelle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, attestanti l'iscrizione all'A.I.R.E. e l'autorizzazione allo stabilimento nel Paese ospitante (quando richiesto per i cittadini italiani), l'attività lavorativa di durata non inferiore a 9 mesi intrapresa all'estero prima del compimento del 24° anno di età o la stabile residenza all'estero insieme alla famiglia entro la stessa età.

La documentazione, per coloro che si trasferiscono all'estero al fine di compiere gli studi preparatori per le missioni, consiste nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la frequenza presso un istituto cattolico; per i missionari nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che svolgono attività missionaria nelle località e condizioni prescritte dal Ministero degli Affari Esteri.

I certificati, laddove previsti o presentati spontaneamente, se redatti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da:

- Autorità Consolare dello Stato Estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo italiano;
- Autorità Consolare italiana;
- Perito traduttore che non può essere mai l'interessato e asseverato presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

I certificati redatti all'estero, devono essere inoltre legalizzati, se non esenti, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana.

segue: *Allegato n. 3*

AVVERTENZE

1. La presente domanda deve essere presentata o inviata entro il giorno di presentazione a visita di leva e comunque entro il compimento del 24° anno di età.

2. L'accoglimento della domanda comporta l'arruolamento d'ufficio senza visita e la dispensa dal presentarsi alle armi.

3. La dispensa dalla presentazione alle armi comporta, quando ne ricorrano le condizioni (residenza all'estero dopo il compimento del 27° anno di età o rimpatrio definitivo dopo tale età), la dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1997.

4. La dispensa dalla presentazione alle armi è revocata in caso di rimpatrio definitivo prima del compimento del 27° anno di età, di temporaneo rimpatrio di durata superiore a quella prevista dalla vigente normativa o nuovo rimpatrio temporaneo senza aver trascorso all'estero un periodo di tempo almeno pari a quello passato precedentemente in Italia. La revoca della dispensa comporta l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi, salvo il titolo a beneficio di ritardo, rinvio, esenzione o altra dispensa.

Allegato n. 4

DOMANDA DI DISPENSA DALLA PRESENTAZIONE ALLE ARMI PER GLI ARRUOLATI IN PATRIA RESIDENTI ALL'ESTERO (TRAMITE LE AUTORITÀ DIPLOMATICHE O CONSOLARI ITALIANE)

(art. 9, comma 2, Decreto Legislativo 504/97)

AL DISTRETTO MILITARE (oppure) ALL'UFFICIO LEVA presso la C.P.

....

....

Io sottoscritto .... nato il ....
a .... prov. .... Nazione .... residente
a .... prov. ....via ....
n. .... CAP .... Nazione ....

CHIEDO

la dispensa dalla presentazione alle armi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.

ALLEGO (1)

....

FIRMA

................., *li* ....

(1) La documentazione da allegare alla presente domanda consiste nelle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, attestanti l'iscrizione all'A.I.R.E. e l'autorizzazione allo stabilimento nel Paese ospitante (quando richiesto per i cittadini italiani), l'attività lavorativa di durata non inferiore a 9 mesi intrapresa all'estero prima del compimento del 24° anno di età o la stabile residenza all'estero insieme alla famiglia entro la stessa età.

La documentazione, per coloro che si trasferiscono all'estero al fine di compiere gli studi preparatori per le missioni, consiste nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la frequenza presso un istituto cattolico; per i missionari nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che svolgono attività missionaria nelle località e condizioni prescritte dal Ministero degli Affari Esteri.

I certificati, laddove previsti o presentati spontaneamente, se redatti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da:

– Autorità Consolare dello Stato Estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo italiano;
– Autorità Consolare italiana;
– Perito traduttore che non può essere mai l'interessato e asseverato presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

I certificati redatti all'estero, devono essere inoltre legalizzati, se non esenti, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana.

segue: *Allegato n. 4*

AVVERTENZE

1. La presente domanda deve essere presentata o inviata entro il giorno che precede la data di presentazione alle armi o fissato dal manifesto di chiamata alle armi in caso di mancata notifica della cartolina precetto e comunque entro il giorno di compimento del 24° anno di età.

2. La dispensa dalla presentazione alle armi comporta, quando ne ricorrano le condizioni (residenza all'estero dopo il compimento del 27° anno di età o rimpatrio definitivo dopo tale età) la dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1997.

3. La dispensa della presentazione alle armi è revocata in caso di rimpatrio definitivo prima del compimento del 27° anno di età, di temporaneo rimpatrio di durata superiore a quella prevista dalla vigente normativa o nuovo rimpatrio temporaneo senza aver trascorso all'estero un periodo di tempo almeno pari a quello passato precedentemente in Italia. La revoca della dispensa comporta l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi, salvo il titolo a beneficio di ritardo, rinvio, esenzione o altra dispensa.

Allegato n. 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO ALL'ESTERO PER GLI ISCRITTI DI LEVA LAVORATORI STAGIONALI

Al........ (1) ....

Io sottoscritto .... nato il ....
a .... prov. .... Nazione .... residente
a .... prov. .... via ....
n. .... CAP .... domiciliato a .... prov. ....
via .... n. .... CAP .... Nazione ....

CHIEDO

l'arruolamento senza visita e l'autorizzazione al soggiorno in ....
.... per la durata di mesi(2) .... quale lavoratore stagionale.

ALLEGO (3)

....

FIRMA

...., *li* ....

---

(1) La domanda deve essere indirizzata all':
- Ufficio di leva, se il richiedente deve ancora espatriare;
- Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, se il richiedente è già espatriato.

(2) La durata del contratto non deve essere inferiore a sei mesi.

(3) La documentazione da allegare alla presente domanda consiste nelle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, attestanti il possesso del permesso di soggiorno stagionale, l'attività lavorativa stagionale, o l'autorizzazione a svolgere stagionalmente un'attività economica, intrapresa ad un'età tale da poter conseguire, secondo la legislazione locale, il permesso di soggiorno annuale al più tardi entro la data di compimento del 24° anno di età.

I certificati, laddove previsti o presentati spontaneamente, se redatti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da:
- Autorità Consolare dello Stato Estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo italiano;
- Autorità Consolare italiana;
- Perito traduttore che non può essere mai l'interessato e asseverato presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

I certificati redatti all'estero, devono essere inoltre legalizzati, se non esenti, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, se redatti da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia, dalla competente Prefettura.

segue: *Allegato n. 5*

AVVERTENZE

1. La presente domanda deve essere presentata o inviata non oltre il giorno che precede la data di precettazione a visita di leva.
2. L'autorizzazione ha validità per tutta la durata dell'attività stagionale per la quale è stata richiesta.
3. L'autorizzazione può essere rinnovata in presenza delle condizioni previste dalla vigente normativa, se una nuova documentata domanda è presentata o inviata, entro il giorno che precede la data di chiamata a visita medica e alle prove selettive, al Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto.
4. La scadenza dell'autorizzazione comporta l'obbligo di rispondere alla chiamata a visita di leva nel trimestre successivo.

Allegato n. 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO ALL'ESTERO PER GLI ARRUOLATI LAVORATORI STAGIONALI

Al........ (1) ....

Io sottoscritto .... nato il ....
a .... prov. .... Nazione .... residente
a .... prov. .... via ....
n. .... CAP .... domiciliato a .... prov. ....
via .... n. .... CAP .... Nazione ....

CHIEDO

l'autorizzazione al soggiorno in .... per la durata di mesi(2) .... quale lavoratore stagionale.

ALLEGO (3)

....

FIRMA

...., *li* ....

---

(1) La domanda deve essere indirizzata a:

– Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, se il richiedente deve ancora espatriare;

– Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, se il richiedente è già espatriato.

(2) La durata del contratto non deve essere inferiore ai sei mesi.

(3) La documentazione da allegare alla presente domanda consiste nelle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, attestanti il possesso del permesso di soggiorno stagionale, l'attività lavorativa stagionale, o l'autorizzazione a svolgere stagionalmente un'attività economica, intrapresa ad un'età tale da poter conseguire, secondo la legislazione locale, il permesso di soggiorno annuale al più tardi entro la data di compimento del 24° anno di età.

I certificati, laddove previsti o presentati spontaneamente, se redatti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da:

– Autorità Consolare dello Stato Estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo italiano;
– Autorità Consolare italiana;
– Perito traduttore che non può essere mai l'interessato e asseverato presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

I certificati redatti all'estero, devono essere inoltre legalizzati, se non esenti, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, se redatti da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia, dalla competente Prefettura.

segue: *Allegato n. 6*

AVVERTENZE

1. La presente domanda deve essere presentata o inviata entro il giorno che precede la data di precettazione alle armi.
2. L'autorizzazione ha validità per tutta la durata dell'attività stagionale per la quale è stata richiesta.
3. L'autorizzazione può essere rinnovata in presenza delle condizioni previste dalla vigente normativa, se una nuova documentata domanda è presentata o inviata, entro il giorno che precede la data di precettazione alle armi, al Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto.
4. La scadenza dell'autorizzazione comporta l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi, salvo il titolo a benefici di ritardo, rinvio, esenzione o altra dispensa.

Allegato n. 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE MILITARE AL SOGGIORNO ALL'ESTERO PER GLI ISCRITTI CHE FREQUENTANO CORSI DI STUDIO NON RICONOSCIUTI, IN PAESI NON FACENTI PARTE DELLA UNIONE EUROPEA

Al........ (1) ....

Io sottoscritto .... nato il ....
a .... prov. .... Nazione .... residente
a .... prov. .... via ....
n. .... CAP .... domiciliato a .... prov. ....
via .... n. .... CAP .... Nazione ....

CHIEDO

l'arruolamento senza visita e l'autorizzazione al soggiorno in ....
.... per motivi di studio.

ALLEGO (2)

....

FIRMA

...., *li* ....

---

(1) La domanda deve essere indirizzata a:

– Ufficio di Leva, se il richiedente deve ancora espatriare;
– Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, se il richiedente è già espatriato.

(2) La documentazione da allegare alla presente domanda consiste nella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'articolo 46 del D.P.R. 445/00, da cui deve risultare l'articolazione e la durata del corso di studi, l'iscrizione almeno alla terzultima classe di un corso di istruzione secondaria superiore o di un corso di diploma universitario o di laurea o di un corso dopo la laurea di dottorato di ricerca, specializzazione o perfezionamento.

I certificati, laddove previsti o presentati spontaneamente, se redatti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da:
– Autorità Consolare dello Stato Estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo italiano;
– Autorità Consolare italiana;
– Perito traduttore che non può essere mai l'interessato e asseverato presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

I certificati redatti all'estero, devono essere inoltre legalizzati, se non esenti, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, se redatti da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia, dalla competente Prefettura.

segue: *Allegato n. 7*

AVVERTENZE

1. La presente domanda deve essere presentata o inviata non oltre il giorno che precede la data di presentazione a visita di leva e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello scolastico/universitario per il quale è richiesta l'autorizzazione.

2. L'autorizzazione ha validità per tutta la durata del corso, sempreché non superi la data di compimento dell'età massima prevista per gli studenti in Patria.

3. Coloro che sono stati autorizzati dovranno annualmente documentare al Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, tramite la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, la loro iscrizione per ogni anno scolastico/accademico o, ove previsto, frazione di esso. Inoltre, gli studenti di livello universitario dovranno dimostrare di anno in anno, di aver superato il numero di esami richiesto per gli studenti in Patria o di aver ottenuto, laddove l'ordinamento didattico lo preveda, la promozione al corso superiore.

4. L'autorizzazione militare è revocata quando gli studi sono abbandonati o conclusi o non è stata documentata la loro prosecuzione nei modi previsti dalla vigente normativa, o quando è compiuta l'età massima indicata per gli studenti in Patria. La revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo di rispondere alla chiamata a visita di leva nel trimestre successivo.

Allegato n. 8

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE MILITARE AL SOGGIORNO ALL'ESTERO PER GLI ARRUOLATI CHE FREQUENTANO CORSI DI STUDIO NON RICONOSCIUTI, IN PAESI NON FACENTI PARTE DELLA UNIONE EUROPEA

Al........ (1) ....

Io sottoscritto .... nato il ....
a .... prov. .... Nazione .... residente
a .... prov. .... via ....
n. .... CAP .... domiciliato a .... prov. ....
via .... n. .... CAP .... Nazione ....

CHIEDO

l'autorizzazione militare al soggiorno in ....
per motivi di studio.

ALLEGO (2)

....

FIRMA

....

...., *li* ....

(1) La domanda deve essere indirizzata a:

- Distretto Militare, Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, se il richiedente deve ancora espatriare;
- Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, se il richiedente è già espatriato.

(2) La documentazione da allegare alla presente domanda consiste nella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'articolo 46 del D.P.R. 445/00, da cui deve risultare l'articolazione e la durata del corso di studi, l'iscrizione almeno alla terzultima classe di un corso di istruzione secondaria superiore o di un corso di diploma universitario o di laurea o di un corso dopo la laurea di dottorato di ricerca, specializzazione o perfezionamento.

I certificati, laddove previsti o presentati spontaneamente, se redatti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da:

- Autorità Consolare dello Stato Estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo italiano;
- Autorità Consolare italiana;
- Perito traduttore che non può essere mai l'interessato e asseverato presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

I certificati redatti all'estero, devono essere inoltre legalizzati, se non esenti, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, se redatti da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia, dalla competente Prefettura.

segue: *Allegato n. 8*

AVVERTENZE

1. La presente domanda deve essere presentata o inviata non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello scolastico/universitario per il quale è richiesta l'autorizzazione e comunque non oltre il giorno che precede l'eventuale precettazione alle armi nell'ipotesi di titolo sopravvenuto.

2. L'autorizzazione ha validità per tutta la durata del corso, sempreché non superi la data di compimento dell'età massima prevista per gli studenti in Patria.

3. Coloro che sono stati autorizzati dovranno annualmente documentare al Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto tramite la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, la loro iscrizione per ogni anno scolastico/accademico o, ove previsto, frazione di esso. Inoltre, gli studenti di livello universitario dovranno dimostrare di anno in anno, di aver superato il numero di esami richiesto per gli studenti in Patria o di aver ottenuto, laddove l'ordinamento didattico lo preveda, la promozione al corso superiore.

4. L'autorizzazione militare è revocata quando gli studi sono abbandonati o conclusi o non è stata documentata la loro prosecuzione nei modi previsti dalla vigente normativa, o quando è compiuta l'età massima indicata per gli studenti in Patria. La revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi, salvo il titolo ai benefici di ritardo, rinvio, esenzione o dispensa.

Allegato n. 9

DOMANDA DI DISPENSA DALLA FERMA DI LEVA PER GLI ARRUOLATI DISPENSATI DALLA PRESENTAZIONE ALLE ARMI PER RESIDENZA ALL'ESTERO

(art. 10 Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, N. 504)

AL DISTRETTO MILITARE (oppure) ALL'UFFICIO LEVA presso la C.P.

....

Io sottoscritto .... nato il ....
a .... prov. .... Nazione .... residente
a .... prov. ....via ....
n. .... CAP .... Nazione .... dispensato dalla presentazione alle armi quale residente all'estero.

CHIEDO

la dispensa dalla ferma di leva ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.

ALLEGO (1)

....

FIRMA

.............................., *li* ....

(1) La documentazione da allegare alla presente domanda consiste nelle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, attestanti il perdurare della residenza all'estero, o il rimpatrio definitivo, dopo il compimento del 27° anno di età; oppure il possesso anche della cittadinanza di un altro Stato e la prestazione di un effettivo servizio alle armi non inferiore a sei mesi nelle FF.AA. dello stesso.

I certificati, laddove previsti o presentati spontaneamente, se redatti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da:

- Autorità Consolare dello Stato Estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo italiano;
- Autorità Consolare italiana;
- Perito traduttore che non può essere mai l'interessato e asseverato presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

I certificati redatti all'estero, devono essere inoltre legalizzati, se non esenti, dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, se redatti da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia, dalla competente Prefettura.

Allegato n. 10

DOMANDA DI RIMPATRIO A SPESE DELLO STATO PER PRESTARE IL SERVIZIO MILITARE

Al ....(1) ....

Io sottoscritto .... nato il ....
a .... prov. .... Nazione .... residente
a .... prov. ....via ....
n. .... CAP .... Nazione .... iscritto sulle liste
di leva del Comune di .... oppure appartenente al
Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la C.P. di ....

CHIEDO

di prestare il servizio militare di leva in Patria a norma della legge 433/66.

Dichiaro di rinunciare, in caso di rimpatrio, a qualsiasi beneficio di esonero, dispensa, ritardo, rinvio o riduzione del servizio e di essere consapevole del fatto che in caso di mancato rimpatrio sarò tenuto al rimborso delle spese già sostenute dall'Amministrazione per la visita medica ed il viaggio.

FIRMA

....

...., *li* ....

(1) La domanda deve essere indirizzata a:
- Ufficio di Leva, se il richiedente non è stato ancora arruolato;
- Distretto Militare, se il richiedente risulta già arruolato.

Allegato n. 11

SCHEMA DI PROTOCOLLO PER L'INTERSCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'anno .... il giorno .... del mese di .... in ....

TRA

L'Amministrazione DIFESA definita Amministrazione procedente

E

L'Amministrazione .... che detiene nei propri archivi atti di certezza pubblica, definita Amministrazione certificante

VISTO

– l'art. 15 della legge 7-8-90, n. 241 che prevede la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
– l'art. 2, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 3-2-93, n. 29 che prevede nuove forme di autorganizzazione amministrativa che colleghino gli uffici con scambi di flussi informativi interni ed esterni;
– la circolare del 22-10-99, n. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

CONSIDERATO

– che ai sensi degli artt. 2 e 11 del D.P.R. 20-10-98, n. 403 e della circolare della Funzione Pubblica del 22-10-99, n. 8 le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza;
– che i controlli devono essere improntati ai criteri di semplicità ed immediatezza così che i rapporti conseguenti siano improntati al livello minimo di formalità;
– che in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri d'ufficio;
– che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni non è sempre possibile l'interconnessione telematica fra le Amministrazioni;
– che risulta di fondamentale importanza attivare controlli c.d. indiretti attraverso la creazione di canali di comunicazione "dedicati" esclusivamente a tale finalità;

segue: *Allegato n. 11*

SI CONVIENE

(1) che le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente atto;

(2) che lo scambio di informazioni tra le Pubbliche Amministrazioni stipulanti avvenga attraverso le seguenti modalità:

a) l'Amministrazione certificante si obbliga ad attivare quantomeno una linea fax dedicata alla ricezione di richieste di controllo delle autocertificazioni da parte dell'Amministrazione Difesa;

b) l'Amministrazione certificante individua al suo interno uno o più responsabili dei procedimenti;

c) le comunicazioni di risposta devono contenere l'indicazione dell'esito del controllo, del responsabile del procedimento e della data;

d) l'Amministrazione certificante si obbliga a rispondere alle richieste di controllo nel termine massimo di 15 giorni dell'avvenuta ricezione della richiesta;

(3) si conviene, altresì, che il presente atto abbia adeguata forma di pubblicità nell'ambito delle Amministrazioni stipulanti; sia comunicato all'ufficio del difensore civico nonché della Prefettura competente per territorio.

L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE L'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE

Mod. n. 50 del Catalogo

(1) .... D'ITALIA IN ....

PARTECIPAZIONE DELLA DECISIONE PRESA, CON O SENZA VISITA (*), DI RIFORMA/RIVEDIBILITÀ/ARRUOLAMENTO (*) NEI RIGUARDI DI ISCRITTO DI LEVA RESIDENTE ALL'ESTERO DA DATA PRECEDENTE AL COMPIMENTO DEL 24° ANNO DI ETÀ

GENERALITÀ DELL'ISCRITTO DI LEVA

(2) .... nato il ....

a .... prov. .... Nazione ....

residente a .... via .... n. .... prov. ....

Nazione .... iscritto sulle liste di leva del Comune di ....

(3) ....

(4) ....

All'Ufficio di Leva di ....

N. .... Allegati.

...................., *li* ....

(*) Cancellare la parte non corrispondente al caso concreto.

(1) Ambasciata, Consolato, Viceconsolato, Agenzia Consolare di 1ª cl.

(2) Cognome e nome.

(3) Per i provenienti da leva anteriore indicare se rivedibili, rimandati, renitenti, ecc.

(4) Se trattasi di nati all'estero indicare gli estremi della trascrizione dell'atto di nascita in un Comune italiano.

segue: Mod. n. 50

Contrassegni personali Statura m. .... Torace cm. .... Peso kg.	Addì .... del mese di .... anno .... L'iscritto (1) .... si è presentato personalmente/ha inviato la relativa documentazione (2) per regolare la sua posizione di leva. Accertata l'identità personale dell'iscritto i cui contrassegni sono a fianco indicati e che egli risiede all'estero dal .... ho delegato a visitare i medici: Dott. .... e Dott. .... Dall'esame clinico è risultato quanto segue:
SEGNI PARTICOLARI	ANAMNESI .... ESAME OBIETTIVO GENERALE .... ESAME OBIETTIVO PARTICOLARE ....
Condizione o professione	ESAMI SPECIALISTICI PRATICATI .... GIUDIZIO DIAGNOSTICO ....
Titolo di studio	PROVVEDIMENTO MEDICO LEGALE .... In conformità di quanto previsto dall'elenco di cui al secondo comma dell'art. 67 del D.P.R. 14.2.1964 n. 237, esprimiamo l'avviso che l'iscritto sia giudicato (3) ....
FIRMA	IL MEDICO .... IL MEDICO .... L'Ufficio, avendo accertato che il suddetto giovane è nato all'estero ovvero è espatriato anteriormente al compimento del 18° anno di età, ovvero è espatriato per motivi di lavoro o di coesione familiare dopo il compimento del 18° anno di età, ma entro il compimento del 24° (4) e che la sua residenza all'estero non ha subito interruzioni superiori a quelle consentite dalle disposizioni vigenti, ha pronunciato riguardo all'iscritto la seguente decisione (3): .... (5): ....

NOTA BENE

In caso di decisione di riforma senza visita dovranno essere compilate soltanto le parti del verbale relative alla data di redazione, al cognome e nome dell'iscritto, alla data della residenza all'estero e alla decisione adottata.

(1) Cognome e nome.

(2) Delle due formule cancellare quella che non corrisponde al caso concreto.

(3) Idoneo all'impiego in incarichi del servizio militare; rivedibile ai sensi dell'art. .... dell'elenco; riformato ai sensi dell'art. .... dell'elenco.

(4) Delle due formule, cancellare quella che non corrisponde al caso concreto.

(5) Firma del Capo dell'Ufficio Diplomatico o di un suo delegato (nel qual caso devono essere annotati gli estremi del decreto di delega).

Mod. n. 55 del Catalogo

(1) .... D'ITALIA IN ....

PARTECIPAZIONE DELLA DECISIONE PRESA
NEI RIGUARDI DI ISCRITTO DI LEVA RESIDENTE ALL'ESTERO
DA DATA PRECEDENTE AL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ

GENERALITÀ DELL'ISCRITTO DI LEVA

(2) .... nato il ....

a .... prov. .... Nazione ....

residente a .... via .... n. .... prov. ....

Nazione .... iscritto sulle liste di leva del Comune di ....

(3) ....

All'Ufficio di leva di ....

N. .... Allegati. ...., *li* ....

---

(1) Ambasciata, Consolato, Viceconsolato, Agenzia Consolare di 1ª cl.

(2) Cognome e nome.

(3) Se trattasi di nato all'estero indicare gli estremi della trascrizione dell'atto di nascita in un Comune italiano.

segue: Mod. n. 55

ARRUOLAMENTO SENZA VISITA IN SEGUITO A DOMANDA DELL'ISCRITTO

Addì .... del mese di .... dell'anno ....

l'iscritto (1) ....

per regolare la sua posizione di leva, presumendosi abile al servizio, ha chiesto in data .... di essere arruolato senza visita e ammesso a dispensa dalla presentazione alle armi quale residente all'estero.

L'Ufficio, avendo accertato che egli è residente all'estero da data precedente al compimento del 18° anno di età e che la sua residenza all'estero non ha subito interruzioni superiori a quelle consentite dalle disposizioni vigenti, pronuncia la seguente decisione:

"Si presume idoneo. Arruolato. Ammesso a dispensa dalla presentazione alle armi in tempo di pace ai sensi della vigente normativa".

Il .... (2)

---

(1) Cognome e nome.

(2) Firma e timbro del Capo dell'Ufficio Diplomatico o Consolare o di un suo delegato (in tal caso riportare gli estremi della delega).

Mod. n. 58 del Catalogo

(1) ....

DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE A DISPENSA DALLA PRESENTAZIONE ALLE ARMI IN TEMPO DI PACE

Si rilascia all'arruolato ....

nato il .... a ....residente

in.. via ....

prov. .... Nazione .... e iscritto sulle liste di leva del Comune

di ....

.................................., *li* ....

Firma dell'arruolato (2) ....

....

(1) Autorità che rilascia il modello.
(2) Capo dell'Ufficio o suo delegato.

AVVERTENZE

1. La dispensa dalla presentazione alle armi comporta, quando ne ricorrano le condizioni (residenza all'estero dopo il compimento del 27° anno di età o rimpatrio definitivo dopo tale età) la dispensa dalla ferma di leva ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.97.
2. La dispensa dalla presentazione alle armi, è revocata, in caso di rimpatrio definitivo prima del compimento del 27° anno di età, temporaneo rimpatrio di durata superiore a quella prevista dalla vigente normativa o nuovo rimpatrio temporaneo senza aver trascorso all'estero un periodo di tempo almeno pari a quello passato precedentemente in Italia. La revoca della dispensa comporta l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi, salvo il titolo ai benefici di ritardo, rinvio, esenzione o altra dispensa.
3. I residenti all'estero da data precedente al compimento del 18° anno di età, in caso di rimpatrio per motivi di studio sono tenuti a munirsi, per ogni singolo ciclo di studi, del permesso di temporaneo rimpatrio rilasciato dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, annesso alla presente dichiarazione.

   Tale permesso deve essere fatto vistare a cura dell'interessato, appena rimpatriato, dal Distretto Militare di appartenenza, oppure dalla Stazione dei Carabinieri del luogo di dimora.

segue: Mod. n. 58

PERMESSO DI TEMPORANEO RIMPATRIO
PER MOTIVI DI STUDIO

Visto che l'arruolato .... ha necessità di recarsi temporaneamente nel Comune di .... per ragioni di studio, gli si permette di rimpatriare senza decadere dalla dispensa per un periodo di .... decorrente dal ....

........................, *li* ....

(1) IL ....

l'arruolato è giunto oggi .... nel Comune di ....

Visto addì ....

(2) .... (3) ....

PERMESSO DI TEMPORANEO RIMPATRIO
PER MOTIVI DI STUDIO

Visto che l'arruolato .... ha necessità di recarsi temporaneamente nel Comune di .... per ragioni di studio, gli si permette di rimpatriare senza decadere dalla dispensa per un periodo di .... decorrente dal ....

........................, *li* ....

(1) IL ....

l'arruolato è giunto oggi .... nel Comune di ....

Visto addì ....

(2) .... (3) ....

(1) Firma e timbro dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana.
(2) Firma e timbro della stazione dei Carabinieri.
(3) Firma e timbro del Distretto Militare.

Mod. n. 60 del Catalogo

Al Comando del Distretto Militare/Ufficio di Leva
presso la Capitaneria di Porto

....

(1) .... D'ITALIA IN ....

PARTECIPAZIONE DI RIMPATRIO DEFINITIVO
DI ARRUOLATO RESIDENTE ALL'ESTERO AMMESSO ALLA DISPENSA DALLA PRESENTAZIONE ALLE ARMI IN TEMPO DI PACE

Partecipo a codesto Comando che (2) ....

nato il .... a .... prov. .... Nazione ....

già residente a .... prov. .... Nazione ....

arruolato (3) .... e dispensato dalla presentazione alle armi in tempo di pace,

(4) .... definitivamente per recarsi nel Comune di ....

Addì, ...

(5) ....

---

(1) Ambasciata, Consolato, Vice Consolato, Agenzia Consolare di 1ª cl.
(2) Cognome e nome dell'arruolato.
(3) In Italia/all'estero.
(4) Rimpatrierà/è rimpatriato in data ....
(5) Capo dell'Ufficio o suo delegato.

Mod. n. 63 del Catalogo

(1) ....

VERBALE DI PROPOSTA A RIFORMA/TEMPORANEA NON IDONEITÀ NEI RIGUARDI DI ARRUOLATO RESIDENTE ALL'ESTERO

GENERALITÀ DELL'ARRUOLATO

(2) .... nato il ....

a .... prov. .... Nazione ....

residente a .... via .... n. ....

prov. .... Nazione ....

Iscritto nei ruoli del Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di ....

Al Distretto Militare/Ufficio di Leva
presso la Capitaneria di Porto
....

N. .... Allegati.

................................., *li* ....

(1) Ambasciata, Consolato, Viceconsolato, Agenzia Consolare di 1ª cl.
(2) Cognome e nome.

segue: Mod. n. 63

ESITO DELLA VISITA DELL'ARRUOLATO

Statura m. ....
Torace cm. ....
Peso kg. ....

Addì .... del mese di .... anno ....
è comparso in questo Ufficio l'arruolato (1) ....
il quale mi ha richiesto di riconoscere la sua inabilità all'impiego in incarichi del servizio militare.
Accertata la sua identità personale e che egli è stato dispensato dal presentarsi alle armi, in data ....,
quale regolarmente residente all'estero, ho delegato a visitarlo i medici:
Dott. .... e Dott. (2) ....

Dall'esame clinico è risultato quanto segue:

SEGNI PARTICOLARI
....
....
....

ANAMNESI ....
....
....

ESAME OBIETTIVO GENERALE ....
....
....

ESAME OBIETTIVO PARTICOLARE ....
....
....

Condizione o professione
....

ESAMI SPECIALISTICI PRATICATI ....
....
....

GIUDIZIO DIAGNOSTICO ....
....
....

Titolo di studio
....

PROVVEDIMENTO MEDICO LEGALE ....
In conformità a quanto previsto dall'elenco di cui al secondo comma dell'art. 67 del D.P.R. 14.2.1964 n. 237, esprimiamo l'avviso che l'arruolato sia giudicato (3) ....
....

Firma dell'arruolato
....

IL MEDICO
....

IL MEDICO
(2) ....

Io sottoscritto dò atto di quanto sopra a codesto Comando perché voglia dar corso alla riforma/temporanea non idoneità (4) di detto arruolato, con preghiera di provvedere per le necessarie partecipazioni dei provvedimenti che saranno presi al riguardo dell'arruolato affinché io possa notificarli all'interessato.

Il .... (5)

(1) Cognome e nome.
(2) Solo quando l'elenco delle imperfezioni e infermità prevede l'osservazione ospedaliera.
(3) Temporaneamente non idoneo ai sensi dell'art. .... dell'elenco/inabile all'impiego in incarichi del servizio militare e da riformare ai sensi dell'art. .... dell'elenco.
(4) Delle due formule cancellare quella che non corrisponde al caso concreto.
(5) Firma del Capo dell'Ufficio Diplomatico o Consolare o di un suo delegato (nel qual caso devono essere annotati gli estremi del decreto di delega).

FONTI LEGISLATIVE

FONTI LEGISLATIVE

1. I testi degli articoli delle leggi sulla leva e sul reclutamento, citati nella presente circolare, sono i seguenti:

– **Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.**

Art. 2

1. In tempo di pace, possono chiedere il ritardo dell'adempimento degli obblighi di leva i cittadini di cui all'articolo 1 che frequentano l'ultimo triennio del corso d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso.
2. Il ritardo previsto dal comma 1 può essere concesso ai cittadini che non hanno ancora compiuto il ventiduesimo anno di età e, comunque, per non più di tre volte.
3. I cittadini che hanno ottenuto tutti i ritardi previsti dal comma 2 non possono fruire dei ritardi di cui all'articolo 3.
4. La domanda di ritardo, per motivi di studio, degli studenti di istituti di istruzione superiore di cui al presente articolo deve essere presentata, corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneità o di Stato conclusivo dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i cittadini nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva; il ritardo viene concesso con decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.
5. Tutti coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio, ai sensi del comma 4, sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui è terminato il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza Armata.
6. Gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studi di cui al comma 1, hanno facoltà di richiedere, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 4, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare in cui termina il

beneficio del ritardo e di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno; per i cittadini che ne beneficiano, resta comunque salvo il diritto di richiedere la concessione di ulteriori ritardi, fermo restando le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 3

1. In tempo di pace, possono fruire del beneficio del ritardo dell'adempimento degli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso università statali o legalmente riconosciute:
   a) fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di tre anni;
   b) fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di quattro anni;
   c) fino al compimento del ventisettesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di cinque anni;
   d) fino al compimento del ventottesimo anno di età, per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.
2. Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve dimostrare:
   a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto ad un corso di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso università statali o legalmente riconosciute;
   b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo un esame previsto dal piano di studio;
   c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo tre esami previsti dal piano di studio del primo e del secondo anno;
   d) per la quarta richiesta, di aver sostenuto con esito positivo sei esami, previsti dal piano di studio del primo, secondo e terzo anno;
   e) per la quinta richiesta e le successive, aver sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta.
3. Possono altresì chiedere il ritardo dell'adempimento degli obblighi di leva, fino al compimento del ventinovesimo anno di età, i cittadini in possesso del diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonché a scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati od istituiti presso università statali o

legalmente riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.

4. I limiti di età ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Gli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di addestramento, alla concessione di quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.

6. Gli studenti universitari che non hanno più titolo al ritardo e che debbono sostenere non più di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, sono avviati al servizio, su richiesta, presso un ente ubicato nel Comune ove ha sede l'università o in un Comune limitrofo. Gli stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonché di due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.

7. Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva nel semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza Armata.

8. Le domande di ritardo per motivi di studio devono essere presentate:
   a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti al primo anno e devono essere corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del certificato di iscrizione;

b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti agli anni successivi e devono essere corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall'università o da una dichiarazione temporaneamente sostitutiva cui dovrà seguire, entro il 31 gennaio successivo, la certificazione dovuta.

9. Nei limiti di cui al comma 1 beneficiano del rinvio per motivi di studio, alle medesime condizioni degli studenti universitari, i cittadini che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea.

Art. 5

1. Ai cittadini che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano, si applicano i benefici previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.
2. I cittadini che intendono frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione europea corsi al termine dei quali non è rilasciato un titolo di studio avente il requisito di cui al comma 1, devono chiedere al competente Ufficio di Leva del Distretto Militare o della Capitaneria di Porto l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio.

Art. 9

1. I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età, sono arruolati senza visita e dispensati in tempo di pace dal presentarsi alle armi, fino a che duri la loro residenza all'estero.
2. Analoghi provvedimenti si applicano in tempo di pace, fino a che duri la residenza all'estero, a coloro che espatriano, per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo anno di età.
3. Il cittadino interessato presenta, tramite l'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle età indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. In caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.

Art. 10

1. I cittadini dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, rimpatriati prima del compimento del ventisettesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza Armata.
2. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 9, rimpatriati o residenti all'estero dopo il raggiungimento dell'età indicata al comma 1, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.
3. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 9, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze Armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.

– **Decreto Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.**

Art. 13, punto 5, sostituito dall'art. 6, punto 6, Legge 191/75

Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritti:

Omissis

6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro per la Difesa determini la cancellazione dalle note definitive.

Art. 14, II comma, punto 4, sostituito dall'art. 7, III comma, punto 4, Legge 191/75

Sono cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti nei ruoli delle Forze Armate dello Stato:

Omissis

4) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato, eccedenti al fabbisogno della Marina Militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito.

Omissis

Art. 17 (modificato dall'art. 40, n. 5, Legge 191/75 e implicitamente abrogato dall'art. 2, 11° comma, Legge 127/97)

A nessuna restrizione è soggetta la concessione del passaporto:

a) ai giovani che espatriano per qualsiasi motivo anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 17° anno di età, i quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti dal successivo articolo 56;

b) ai giovani che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 17° anno di età fino all'apertura della leva sulla loro classe di nascita, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti cattolici all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici.

   Analogo trattamento viene concesso agli iscritti che si recano all'estero nel periodo anzidetto per compiere un corso di studi presso Istituti Superiori a carattere universitario. In proposito valgono le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica per gli studenti universitari. Nei casi previsti dalla lett. b), la concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'atto del suo concorso alla leva, sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero. Le Autorità incaricate per il rilascio del passaporto debbono quindi avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 56 per far constatare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà senz'altro arruolato durante le operazioni di leva sulla propria classe.

   Non appena l'iscritto sia partito per l'estero, le Autorità preposte alla sorveglianza degli espatri nelle Stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco, debbono subito notificare al competente Ufficio di Leva, per gli iscritti alla leva di terra, ovvero all'Ufficio di Leva di mare della Capitaneria di Porto competente, per gli iscritti nelle Note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, le generalità dell'espatriato e la località verso cui è diretto.

   La concessione del passaporto ai giovani che intendono recarsi all'estero dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 17° di età per scopi diversi da quelli indicati nella precedente lett. b) e nel secondo comma,

oppure dopo l'apertura della leva sulla loro classe, per qualsiasi scopo, è soggetta alle restrizioni determinate dal Regolamento.

Art. 56 (le parti in neretto tra parentesi sono implicitamente modificate dall'art. 2, comma 2, Legge 127/97, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 504/97)

Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di Leva senza visita **(in base alle notifiche di cui all'art. 17 o)** in base a loro richiesta, da farsi **(durante la leva sulla loro classe)**, alle Autorità Diplomatiche o Consolari. Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette Autorità Diplomatiche o Consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia, pel tramite del Ministero della Difesa, ai Consigli di Leva, al Comando del Distretto Militare o alla Capitaneria di Porto competente, secondo che si tratti di iscritti di leva o di già arruolati.

Gli iscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del **(diciassettesimo)** anno di età possono in tempo di pace, chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita o sottoponendosi alla visita con le modalità e gli effetti di cui al comma precedente; in tali casi sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

Quelli di essi che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli Organi di Leva, entro **trenta giorni dal loro rimpatrio**.

Gli iscritti di leva residenti all'estero, in caso di mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nella Repubblica con la modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

Art. 67

Sono riformati gli iscritti che per imperfezione od infermità, risultino non idonei in modo permanente all'impiego in incarichi del servizio militare, ovvero siano stati riconosciuti di bassa statura.

Apposito elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica specifica le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Art. 68

Il Consiglio di Leva può riformare senza esame personale i giovani i quali comprovino di essere affetti da deformità che possono, senza che occorra il giudizio medico, dichiararsi evidentemente insanabili, o da infermità gravi o permanenti, ovvero da mutilazioni accertate da Organi sanitari pubblici. Tali deformità, mutilazioni od infermità, sono descritte nell'Elenco di cui al precedente art. 67.

Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il Consiglio di Leva deve procedere all'esame personale dell'iscritto, oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.

Art. 74, I e II comma

Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero, spetta all'Autorità militare pronunciare la decisione di riforma in base all'elenco di cui al precedente art. 67.

Spetta alla stessa autorità di concedere il rinvio ad una chiamata successiva e comunque non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei.

Art. 102 (abrogato dall'art. 12, n. 2 lett. a., D.Lgs. 504/97)

I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'art. 56 e i militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione, i militari di cui al comma precedente sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite in relazione alla possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.

Art. 104 (le parti in neretto tra parentesi sono implicitamente modificate dall'art. 2, 11° comma, 127/97 e implicitamente integrate con il riferimento all'art. 9 D.Lgs. 504/97)

Gli Italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste **(dalle lett. a) e b) dell'art. 17 e dall'art. 20)** non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi

dell'art. **(102)** o il diritto alla dispensa ottenuta, se già arruolati, qualora si rechino nel territorio della Repubblica:

a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata;

b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi Europei o dal Bacino Mediterraneo, e 24 mesi per i provenienti dagli altri Paesi.

Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali è rimpatriato, o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lett. b), perde i benefici che gli spettavano per la sua qualità di residente all'estero, salvo la possibilità di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste **(dalle lett. a) e b) del precedente art. 17)**.

Art. 109 (le parti in neretto tra parentesi sono implicitamente modificate dagli artt. 9 e 10 D.Lgs. 504/97)

I militari che si trovino come allievi interni in Istituti Cattolici della Repubblica per compiere gli studi preparatori per le missioni possono ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi, in tempo di pace, fino al **(26°)** anno di età.

I militari che si trovino come allievi interni in Istituti Cattolici all'estero per compiere gli studi preparatori per le missioni o che, compiuti gli studi preparatori per le missioni di Istituti Cattolici all'estero o nella Repubblica, si rechino o si trovino all'estero, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli Affari Esteri, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste **(dalla Sezione III del Capo IX per gli iscritti residenti all'estero)**.

Uguali facilitazioni sono concesse ai militari che siano chierici ordinati in sacris o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle località predette per compiere gli studi preparatori per le missioni, qualora non preferiscano chiedere l'esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, a norma dell'art. 3 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810.

Fuori dei casi previsti nei commi precedenti il soddisfacimento dell'obbligo del servizio alle armi, la concessione in tempo di pace del ritardo della presentazione alle armi o l'eventuale esonero del servizio in caso di richiami per mobilitazione sono regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.

– **Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio Esercito - Regio Decreto 6 giugno 1940, n. 1481.**

Art. 417

Il servizio delle visite mediche è posto sotto la diretta responsabilità delle Autorità Diplomatiche e Consolari le quali sono le sole competenti a designare il medico o i medici che devono eseguirle.

Le autorità predette possono disporre che in un medesimo giorno lo stesso medico visiti più individui, in modo che la spesa possa essere ridotta al minimo per ciascun iscritto, e gli indigenti possano essere visitati gratuitamente.

2. I testi delle altre norme citate nella presente circolare sono i seguenti:

– **Codice Civile.**

Art. 43

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

– **Codice Penale Militare di Pace**.

Art. 151

Il militare che, chiamato alle armi per adempiere al servizio di ferma, non si presenta senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare in congedo che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare che non si presenta senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

– **Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939.**

Art. 57

I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica di San Marino saranno trattati, per quanto concerne la leva e il servizio militare, come cittadini residenti in Italia.

– **Legge 8 giugno 1966, n. 433. Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.**

Art. 1

I militari residenti all'estero arruolati dagli Organi di Leva ai sensi dell'art. 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 14-2-1964 n. 237, che intendano rimpatriare per compiere la ferma di leva devono farne richiesta alle Autorità Diplomatiche o Consolari.

I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle Autorità Diplomatiche o Consolari risultino abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette Autorità al Comando del Distretto Militare o della Capitaneria di Porto competenti.

Le spese di viaggio sono anticipate dalle Autorità Diplomatiche o Consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della Difesa.

Art. 2 (la parte in neretto tra parentesi è implicitamente integrata con il riferimento all'art. 9 D.Lgs. 504/97)

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche ai militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva che siano stati dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. **(102 del Decreto del Presidente della Repubblica 14-2-1964 n. 237)**, previa conferma della abilità al servizio militare risultante dai nuovi accertamenti sanitari disposti dalle Autorità Diplomatiche o Consolari.

Art. 3 (la parte in neretto tra parentesi è implicitamente integrata con il riferimento agli artt. 7, 9 e 10 del D.Lgs. 504/97)

I militari che rimpatriano ai sensi della presente Legge rinunciano ai benefici previsti dal capo **(IX del Decreto del Presidente della Repubblica 14-2-1964 n. 237)**, relativo alle dispense dal servizio alle armi e alle riduzioni di servizio.

Art. 4

Le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva dei militari rimpatriati a norma della presente legge, sono poste a carico del bilancio del Ministero della Difesa.

– **Legge 26 novembre 1969, n. 234. Integrazione della Legge 8-6-1966 n. 433 recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.**

Art. 1

A integrazione di quanto stabilito dalla Legge 8-6-1966 n. 433, sono poste a carico del bilancio del Ministero della Difesa le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle Rappresentanze Italiane all'estero dei

giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonché quelle di viaggio che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alla sede delle Rappresentanze Italiane e viceversa.

Tali spese sono anticipate dalle Autorità Diplomatiche o Consolari.

– **D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.**

Art. 66

Le Autorità Consolari corrispondono direttamente con le altre Autorità dello Stato, per quanto riguarda le materie di loro competenza.

– **Legge 21 novembre 1967, n. 1185. Norme sui passaporti, quale modificata dall'art. 2, 11° comma, Legge 127/97 e dall'art. 2 Legge 16-6-1998, n. 191.**

Art. 3

Non possono ottenere il passaporto:

Omissis

f) (espressamente abrogata dall'art. 2, 11° comma, Legge 127/97)

coloro che trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministero della Difesa o l'Autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art. 17, comma 3 (espressamente abrogato dall'art. 2 Legge 191/98)

3. La validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto gli obblighi di leva non può superare il periodo di un anno.

– **Legge 4 gennaio 1968, n. 15 – Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione della firma.** (ABROGATA con D.P.R. 28.12.00 N. 445).

– **D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649. Disciplina dell'uso della carta di identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio.**

Art. 1 (la parte in neretto tra parentesi è implicitamente abrogata dall'art. 2, 11° comma, Legge 127/97)

L'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e), **(f)**, g) della Legge 21-11-1967 n. 1185.

In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'Autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione:

"documento non valido ai fini dell'espatrio".

Artt. 3 e 4

Omissis

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli altri documenti riconosciuti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal Territorio della Repubblica, salva la speciale disciplina prevista nel provvedimento di dichiarazione di equipollenza che vieti l'uso del documento per l'espatrio in casi diversi da quelli contemplati dall'art. 3 della Legge 21-11-1967 n. 1185.

– **Legge 11 maggio 1971, n. 390. Modifiche ed integrazioni alla Legge 4-1-1968, n. 15 contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione della firma.** (ABROGATA dall'art. 33 del D.P.R. 445/00).

– **Legge 11 agosto 1984, n. 449.**

Art. 15

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana. Gli studenti della predetta facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle Università statali.

– **Legge 25 marzo 1985, n. 121.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18-2-1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11-2-1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

Art. 4

1. I sacerdoti, i diaconi, ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati a esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi agli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti delle Università italiane.

– **Legge 27 ottobre 1988, n. 470 – Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.**

Art. 1

Omissis

9. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:
   a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
   b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9-8-1967, n. 804.

Art. 2

1. L'iscrizione nelle anagrafi degli Italiani residenti all'estero viene effettuata:
   a) per trasferimento della residenza da un Comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della Legge 24-12-1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni.

Artt. 3, 4 e 5

Omissis

Art. 6

1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.
5. Le Rappresentanze Diplomatiche e gli Uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5 e avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli Uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli Uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'Interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.
8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'Ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La richiesta agli Uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni, gli Uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.

– **Legge 22 novembre 1988, n. 516.**

Art. 14

1. Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali a studenti in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della Pubblica Istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

– **Legge 8 marzo 1989, n. 101.**

Art. 13

1. Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies - Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della Pubblica Istruzione.
3. Gli studenti dei suddetti Istituti possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.

– **Legge 26 giugno 1990, n. 168. Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della Legge 22-12-1975, n. 685 recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzioni, cure e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.**

Art. 89 bis-punto 3

Omissis

Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle Autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

Omissis

– **Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

Art. 2

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 3

Omissis

Art. 4

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Artt. 5, 6, 7

Omissis

Art. 8

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
   a) l'amministrazione competente;
   b) l'oggetto del procedimento promosso;
   c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
   d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

– **Legge 15 maggio 1997, n. 127.**

Art. 2

Omissis

11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.

– **Legge 16 giugno 1998, n. 191.**

Art. 2

Omissis

6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
   11 - bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 è abrogato.

– **D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.** (ABROGATO con D.P.R. 445/00).

– **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.**

Art. 3

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati **non** appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli Stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 di Stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità Consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 33

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad Autorità estere sono, ove da questo richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture.
5. Sono fatte salve solo le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Art. 38

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 43

1. Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità professionali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisca direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informativo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Art. 45

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui

all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Art. 46

1. Sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
   a) data e luogo di nascita;
   b) residenza;
   c) cittadinanza;
   d) godimento dei diritti civili e politici;
   e) stato di celibe, coniugato vedovo o stato libero;
   f) stato di famiglia;
   g) esistenza in vita;
   h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
   i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
   l) appartenenza a ordini professionali;
   m) titolo di studio, esami sostenuti;
   n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili;
v) iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, e le qualità personali e i fatti non espressamente indicati

nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento e comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 49

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Art. 71

1. Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con la modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici e telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'art. 2, l'amministrazione competente

per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Art. 75

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Circolare LEV.C. 52/UDG dell'8-11-95

TITOLO VI

RIMPATRIO DEFINITIVO O RESIDENZA ALL'ESTERO OLTRE IL 26° ANNO DI ETÀ

1. Gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi (art. 102 D.P.R. 237/64) hanno titolo alla dispensa dal compiere la ferma di leva (art. 103 D.P.R. 237/64 e successive modifiche) qualora:

   a. risiedano all'estero, o rimpatriano, **dopo il compimento del 26° anno di età**;

   b. rimpatrino anche **prima del compimento del 26° anno di età**, ma abbiano prestato almeno **6 mesi** di servizio militare nelle Forze Armate di altro Stato di cui posseggano, per nascita, la cittadinanza unitamente a quella italiana. Eventuali casi di dubbia o difficile soluzione, in ordine all'interpretazione del requisito del rimpatrio prima dell'età sopracitata, dovranno essere rappresentati a Levadife.

2. Gli arruolati che rimpatriano definitivamente **prima del compimento del 26° anno di età sono tenuti**, a seconda dei casi, a:

   a. presentarsi al competente Distretto Militare o Ufficio leva della Capitaneria di Porto per essere interessati all'avviamento alle armi;

   b. documentare, al fine di essere dispensati dal compiere la ferma di leva, di aver prestato servizio militare in altro Stato e di possederne la cittadinanza (para. 1. b.).

   Accertato il definitivo rimpatrio, i Distretti Militari e gli Uffici leva delle Capitanerie di Porto dovranno, rispettivamente, provvedere per i giovani che non hanno titolo a dispensa dalla ferma di leva o a ritardo o a rinvio del servizio militare:

   (1) all'inserimento dei loro nominativi nel primo flusso di incorporabili utile successivo al loro rimpatrio, tenendo conto dei tempi connessi allo svolgimento delle procedure medico-selettive cui gli arruolati senza visita devono essere sottoposti;

   (2) al loro avviamento alle armi al Centro addestramento della M.M. con il primo scaglione in cui sia richiesta la loro categoria, specialità od abilitazione.

3. I Distretti Militari e gli Uffici leva delle Capitanerie di Porto provvederanno a dispensare definitivamente dal compiere la ferma di leva ed a porre in congedo

illimitato gli arruolati che ne facciano domanda dimostrando, con idonea documentazione, il perdurare della loro residenza all'estero oltre il compimento del 26° anno di età o il definitivo rimpatrio dopo tale età.

I predetti organi provvederanno, inoltre, anche in assenza di apposita domanda, a dispensare d'ufficio dal compiere la ferma di leva ed a porre in congedo illimitato quegli arruolati che, al termine di apposita istruttoria, risultino versare nella sopraindicata situazione residenziale.

4. Gli arruolati irreperibili **dopo il compimento del 26° anno di età**, devono essere dispensati dal compiere la ferma di leva e collocati in congedo illimitato solo allorché si renderanno reperibili e dimostreranno di risiedere all'estero o di essere rimpatriati dopo il compimento di tale età. Fino a quel momento permarranno nella posizione di dispensati dal presentarsi alle armi (art. 102 D.P.R. 237/64) nella presunzione che essi continuino a risiedere all'estero.
5. Coloro che, rimpatriati **dopo il compimento del 26° anno di età** senza aver ancora provveduto, pure avendone titolo, a regolarizzare la loro posizione coscrizionale presso le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane, si presentano al competente Consiglio di leva saranno arruolati senza visita, dispensati dal compiere la ferma di leva e collocati in congedo illimitato. Sono fatte salve, però, le azioni da parte di detto Consiglio in merito all'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti di coloro che, già dichiarati renitenti, ingiustificatamente non si fossero presentati agli Organi di Leva in Patria entro **30 gg.** dal loro definitivo rimpatrio (art. 56, IV comma D.P.R. 237/64).
6. Il provvedimento di dispensa dal compiere la ferma di leva ed il foglio di congedo illimitato dovranno essere inviati:
   a. ai rimpatriati, tramite il Comune di residenza;
   b. ai residenti all'estero, tramite le competenti Rappresentanze Diplomatiche o Consolari.

I rimpatriati definitivamente che non hanno titolo alla dispensa dal compiere la ferma di leva, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 237/64 e successive modifiche, hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi della classe in corso. Qualora non abbiano ricevuto la cartolina precetto, sono tenuti a presentarsi ai competenti Organi del reclutamento entro la data fissata dal Manifesto di chiamata alle armi, pena l'applicazione delle sanzioni previste per tale inadempienza.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I

Omissis

CAPO II

Disposizioni a carattere eccezionale

1. Si dispone, in via eccezionale, la concessione dell'autorizzazione a risiedere all'estero con l'applicazione dei conseguenti benefici (art. 102 D.P.R. 237/64 e art. 103 dello stesso D.P.R. e successive modifiche), a favore degli arruolati che risultano mancanti alla chiamata alle armi alla data del **30 SETTEMBRE 1995**.

2. Detta sanatoria si applica esclusivamente a coloro che, a tale data, risiedono all'estero per attività lavorativa a tempo indeterminato o per trasferimento con la famiglia o ricongiungimento ad essa (Titolo III Capi I e II della circolare n. LEV. C. 23/UDG del 18-10-1990).

3. I Distretti Militari e gli Uffici leva delle Capitanerie di Porto sono delegati ad applicare d'ufficio la sanatoria stessa, previo accertamento del presupposto di cui al precedente paragrafo, sulla base degli elementi forniti dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane o, in mancanza o carenza degli stessi, dai Comuni e dall'Arma dei Carabinieri.

   Ove i competenti Organi non ritengano di procedere a tale regolarizzazione in via amministrativa, dovranno inviare gli atti acquisiti a questa Direzione Generale, specificando nel contempo i motivi del diniego.

4. I provvedimenti di sanatoria devono essere comunicati alle competenti Rappresentanze Diplomatiche o Consolari, a questa Direzione Generale, nonché alla competente Procura Militare della Repubblica per i già denunciati. Detti provvedimenti devono intendersi decorrenti dalla data in cui è stata accertata l'esistenza dei requisiti che hanno dato titolo alla regolarizzazione o dalla data di presentazione dell'eventuale domanda esaurientemente documentata.

   Gli interessati devono essere informati che la concessa sanatoria non esclude la perseguibilità del reato già consumato, non avendo il provvedimento amministrativo riflessi diretti sul procedimento penale instaurato nei loro confronti.

02A05216

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651407/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i *provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle* quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

€ 8,00